

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, ACHILLI, ALBERINI, AMODEO, ANDÒ, ANIASI, BABBINI, BASSANINI, BORGOGGIO, CALDORO, CANEPA, CAPRIA, CARPINO, CASALINUOVO, CICCHITTO, COLUCCI, CONTE CARMELO, COVATTA, CRESCO, DELL'UNTO, DE MARTINO, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI MARTE, FIANDROTTI, FORTUNA, LABRIOLA, LENOCI, LIOTTI, LOMBARDI, MANCINI GIACOMO, MONDINO, NONNE, POTÌ, PRINCIPE, QUERCI, RAFFAELLI MARIO, SACCONI, SALADINO, SALVATORE, SEPPIA, SERVADEI, SIGNORILE, SPINI, SUSI, TIRABOSCHI, TOCCO, TROTTA

Presentata il 4 gennaio 1980

Norme per la unificazione del servizio militare di leva, per la salvaguardia della professionalità delle reclute, per la difesa degli interessi legittimi e della salute dei militari e per favorire l'inserimento dell'organismo militare nelle strutture sociali del paese

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto militare è stato spesso considerato un mondo a parte, avulso dalle realtà della vita sociale ed economica del Paese. Eppure pochi istituti, come quello militare, possono vantare la peculiarità di dover interessare, presto o tardi, tutto il mondo giovanile nazionale. Sia che adempia il servizio di leva, sia che opti per il servizio volontario nelle forze armate, non v'è giovane che, per un breve o lungo periodo della sua vita, non venga a fare parte di questa istituzione.

Ed è appunto perché interessa l'intera collettività che non si può permettere che l'istituto militare non sia l'espressione più genuina della società nazionale.

Non v'è dubbio che potranno essere diversi i metodi e le procedure che permettono al cittadino militare di chiedere ed ottenere giustizia, ma non si potrà mai consentire che i principi fondamentali che regolano la vita del nostro popolo trovino sbarrate le porte delle nostre caserme, non importa se per volontà di pochi o di molti, ma certamente per il

colpevole disinteresse della massima assemblea legislativa del Paese, il Parlamento.

In contrapposizione ad un paese reale che si è portato, con le sue punte avanzate, nel giro di pochi anni, da una società contadina e pastorale ai livelli socio-economici dei Paesi industrializzati del mondo occidentale, v'è un istituto militare che è rimasto essenzialmente legato ai principi ottocenteschi di autoritarismo che sono inammissibili ed anacronistici in un Paese che vuole dirsi civile.

Quello che purtroppo preoccupa è la resistenza che, consciamente o incosciamente, i vertici militari oppongono, nella convinzione che ogni modificazione dell'attuale sistema non può portare che alla disgregazione dell'istituto. E che questa convinzione paralizzi ogni azione decisionale, lo si è visto in occasione delle vertenze per la smilitarizzazione della polizia e dei così detti « uomini radar ».

La presente legge, nella sua complessa articolazione, ha lo scopo di richiamare l'attenzione del Parlamento sulle disfunzioni macroscopiche che caratterizzano l'istituto militare nella piena convinzione, che ha sempre ispirato i socialisti, che una comunità non può definirsi libera e civile se anche ad uno solo dei suoi componenti viene impedito, in qual si voglia modo, di poter ottenere giustizia, giacché dove questo avviene non può non esserci che dittatura e razzismo. Pur senza trascurare la difesa degli interessi del personale volontario, la presente proposta di legge si prefigge essenzialmente di migliorare le condizioni di vita del militare di leva, per due ordini di ragioni:

1) perché si tratta della parte meno protetta della popolazione militare;

2) perché il giovane in servizio di leva si trova già ad essere coartato, nella sua libertà personale.

Non bisogna dimenticare, Onorevoli Colleghi, che il servizio di leva, per il colpevole disinteresse di molti, è stato da sempre vergognosamente strumentalizzato a vantaggio di singoli e gruppi. È appena il caso di ricordare che fino al 31 dicem-

bre 1970 si era voluto far credere che si potesse assolvere al dettato costituzionale disimpegnando l'incarico di attendente presso l'abitazione del « signor Colonnello ».

Ciò, in pratica significava che il giovane in servizio di leva, veniva sradicato dal suo ambiente e dalle sue abitudini, lasciava la casa di origine, con situazioni economiche ed umane a volte veramente tragiche (non bisogna dimenticare che in genere si trattava dei più diseredati), per venire a svolgere il compito di domestico in casa di un ufficiale, in aperta e flagrante violazione dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che, in proposito così recita: « La ferma di leva è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità *allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare* ».

Non v'è dubbio che il giovane che assolveva il compito di attendente non poteva acquisire certo « la necessaria istruzione militare » per adempiere al « sacro » dovere della difesa della Patria. Fu necessaria una violenta campagna di stampa, per ottenere, a cento anni dall'unità d'Italia, ed a sei dalla promulgazione del suddetto decreto, la soppressione dell'istituto.

Quello che oggi dobbiamo chiederci, Onorevoli Colleghi, è se così come sono strutturate le nostre Forze armate, il servizio di leva prestato dai nostri giovani, dai nostri figli, risponde ai principi così chiaramente sanciti dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

V'è da chiedersi cioè se le migliaia di giovani che vengono utilizzati dalle Forze armate come inservienti di mensa nelle caserme, nelle scuole, nelle Accademie, nei Circoli Ufficiali e Sottufficiali o nelle cucine o nei magazzini vestiario o negli spacci o nelle furerie o negli autoreparti, in qualità di meccanici e di autisti, o nelle caserme e nel ministero, come piantoni e segretari, acquisiscano la necessaria istruzione militare per assolvere il loro compito primario. Onestamente a noi sem-

bra di no. A tal punto il problema si sposta sulla necessità ed utilità di avere una così lunga ferma. Per quanto premesso bisogna dire subito « no », e « no » bisogna confermare anche per quei pochi, poiché si tratta di una minoranza, che vengono impiegati nella manutenzione e conduzione di armi ed apparecchiature, essenzialmente per due motivi: primo perché non v'è arma, per quanto complessa, di cui non si possa acquisire la piena padronanza con mesi di serio addestramento; secondo, perché il rapido evolversi dei sistemi d'arma impone, comunque, un periodo di riaddestramento al giovane richiamato, al verificarsi di una deprecata emergenza.

L'assoluta insensibilità nei confronti dei problemi umani e sociali, che il cittadino che adempie all'obbligo della leva trova nelle caserme, si ripercuote in un assoluto disinteresse per le infrastrutture che lo dovrebbero ospitare.

Letti a castello, locali igienici fatiscenti, impossibilità di poter avere un posto per scrivere a casa o studiare, insufficienza di stipetti e/o armadi, mancanza assoluta di sedie, sono la logica conseguenza di una politica che nega il diritto ad ogni istanza in favore del personale.

Tenendo presente tutto ciò, non ci si deve meravigliare se nelle caserme, nonostante le sentinelle, i corpi di guardia, gli Ufficiali di picchetto e di ispezione, l'assistenza medica e spirituale, le ronde, ecc. ecc., la droga riesce ad entrare ed a mietere vittime.

Inoltre v'è da evidenziare che il senso di frustrazione e di annientamento che sente la giovane recluta, a contatto con la realtà, potrebbe essere mitigato da una maggiore presenza umana degli Ufficiali e Sottufficiali a cui purtroppo manca, in genere, ogni specifica preparazione e, per antica cultura, ogni propensione e sensibilità ad accogliere istanze di carattere umano e sociale.

Le episodiche ed occasionali visite promozionali organizzate ultimamente dai vertici militari per organi di informazione ed Autorità civili e politiche, in caserme recentemente costruite o ristrutturate, non

possono mutare il giudizio di insieme sullo stato di assoluto abbandono in cui sono tenute le infrastrutture militari e sulla carente sensibilità e preparazione, sia umana sia psicologica, degli uomini preposti alla guida delle giovani reclute.

Da queste fondamentali premesse discende la presente proposta di legge che si articola nei seguenti diciassette titoli:

Titolo I - Unificazione e durata del servizio di leva;

Titolo II - Ristrutturazione ed unificazione degli organi del servizio di leva;

Titolo III - Rinviabilità del servizio di leva;

Titolo IV - Impiego e destinazione del cittadino chiamato ad adempiere gli obblighi di leva;

Titolo V - Norme particolari per i giovani iscritti fra la gente di mare chiamati ad assolvere il servizio di leva;

Titolo VI - Provvedimenti amministrativi in favore dei giovani che svolgono il servizio di leva;

Titolo VII - Provvedimenti in favore della professionalità dei giovani laureati in servizio di leva;

Titolo VIII - Provvedimenti in difesa della dignità del militare;

Titolo IX - Provvedimenti per favorire l'inserimento dell'istituto militare nelle strutture locali;

Titolo X - Agevolazioni per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro per i giovani che compiono il servizio di leva;

Titolo XI - Provvedimenti per migliorare le condizioni igieniche nelle caserme e salvaguardare la salute dei militari;

Titolo XII - Provvedimenti per agevolare l'inserimento dei giovani nell'istituto militare;

Titolo XIII - Provvedimenti a favore dei militari in caso di infortunio grave o di morte in servizio;

Titolo XIV - Ristrutturazione dei comandi ed Enti operativi e logistici delle tre Forze armate al fine di eliminare le componenti ripetitive e non necessarie;

Titolo XV - Semplicazione della foggia della divisa militare. Estensione della cessione gratuita delle divise a categorie attualmente escluse dal beneficio;

Titolo XVI - Istruzione civica e democratica nelle caserme;

Titolo XVII - Disposizioni finali.

TITOLO I.

UNIFICAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO DI LEVA

L'istituzione militare, così come è concepita, risente ancora della impostazione datale un secolo fa quando era finalizzata per una popolazione in larga parte contadina e poco alfabetizzata. Se vogliamo dare una nuova vita all'istituto, occorre che il servizio militare non sia visto essenzialmente come perdita di tempo e privazione di libertà, ma come elemento indispensabile per dare al cittadino una « educazione alla difesa ». Si tratta cioè di « popolarizzare » il servizio militare cercando di ottenere la consapevole adesione ed il consenso dei singoli, aprire le forze armate alla nazione, ai suoi problemi, al suo avvenire, chiarire ai cittadini il significato della difesa (il disarmo, non può esser visto che come un obiettivo politico da raggiungere nel quadro della società internazionale e non può significare l'abbandono unilaterale delle capacità di difesa nazionale).

La riduzione del servizio ad otto mesi è un passo verso una nuova concezione della società militare; un passo, insieme ad altri, riguardanti la ristrutturazione della caserma, la tutela degli interessi dei militari attraverso le rappresentanze, il recupero dei diritti civili.

In realtà una difesa nazionale (sia violenta sia non violenta) non può esservi se non esiste volontà di difesa. Mancando

questa anche i mezzi più sofisticati si riducono a tigri di carta. In secondo luogo è fondamentale l'integrazione tra le forze armate ed il paese: a tal fine il servizio di leva deve essere generalizzato al massimo.

Ridurre la ferma ad otto mesi, ridurre gli sprechi di tempo significa anche avvicinare il prevalente utile collettivo al secondario, ma non trascurabile, utile individuale. E perciò creare adesione e coesione morale rafforza la capacità di resistenza attiva contro ogni tentativo di disgregazione e di occupazione: solo la fiducia di ogni individuo nel progetto collettivo può conferire alla difesa lo slancio ed il sostegno che le sono indispensabili.

D'altra parte lasciando la ferma a 12 mesi (per tutti) non si assicura affatto l'efficienza e si generano delle gravissime ingiustizie infatti:

a) non si rispetta il dettato della Costituzione per cui il servizio militare è un dovere, oltre che un diritto, per tutti i cittadini (attualmente una metà non vengono chiamati);

b) si commette una gravissima ingiustizia sociale nei riguardi dei giovani;

c) si consente, attraverso lo scarto di 150-200 mila persone, di evitare che entrino nelle forze armate giovani di determinati orientamenti politici; la leva viene perciò a caratterizzarsi con quei difetti che sono riscontrabili in un esercizio di mestiere.

Resta da chiedersi se il servizio militare ridotto ad otto mesi implichi un maggior numero di volontari. A nostro avviso non è così. Le specializzazioni d'impiego « di massa », cioè quelle da affidarsi ad un gran numero di soldati di leva in quanto non basterebbero i volontari, non esigono corsi di formazione superiori ad un mese o al massimo due; altre possono essere ridotte se ci si avvale intelligentemente delle conoscenze già in possesso dei giovani. Questo è il caso del telescrivente, dell'operatore di autogrù, del trat-

torista, del tecnico elettronico, del ferroviere, del manovratore e deviatore di treni, del conducente di muli, del palafreniere, del maniscalco, ecc.

Qualche specializzazione come il puntatore di missili, il meccanico di precisione, il radiomontatore, il rilevatore di radiazioni nucleari, non potrà essere affidata ad un soldato (neppure se laureato in ingegneria elettronica o nucleare).

In sostanza, comunque, il nodo centrale è quello della riduzione del servizio militare ad otto mesi per tutti i giovani a patto che si verifichino due condizioni:

1) unificazione delle leve di terra e di mare e conseguente razionale utilizzazione dei giovani laureati, diplomati e con precedenti di mestiere, che rappresentano una elevatissima percentuale. Per addestrare questi giovani nel loro specifico incarico, per quanto sofisticate siano le nuove armi, riteniamo che un efficiente sistema addestrativo di otto mesi dovrebbe pervenire a risultati soddisfacenti, tanto più che i mezzi militari moderni sono progettati e costruiti in modo da rendere agevole la manovrabilità e la funzionalità dei congegni, con rapida e semplice sostituzione delle parti;

2) applicare concretamente, e non soltanto a parole, la legge 31 maggio 1975, n. 191, sulle « nuove norme per il servizio di leva », laddove con l'articolo 36 si stabilisce che le Forze armate possono arruolare volontari (graduati e militari) fino al 16 per cento del numero totale dei graduati e militari alle armi. Ad esempio l'esercito, a fronte del livello di 28.000 unità consentito dalla legge, dispone di soli 1.150 volontari.

In tal modo riteniamo sia possibile da una parte far svolgere un servizio militare obbligatorio di otto mesi e dall'altra salvaguardare le esigenze funzionali delle tre Forze armate. Soprattutto verrà eliminata quella grande ingiustizia sociale per la quale solo una parte di giovani svolge il servizio militare.

Onorevoli Colleghi! Il nostro parere sull'intero problema è che una durata di

otto mesi del servizio sia oggi largamente sufficiente (escludendo pochissime specializzazioni) in quanto è profondamente mutato il livello culturale dei giovani chiamati alle armi. Naturalmente occorre che venga presa una serie di provvedimenti, tra cui:

a) impiegare come istruttori, ufficiali e sottufficiali scelti tra il personale più qualificato;

b) rivedere l'iter formativo dei corsi di formazione per ridurli all'essenziale;

c) razionalizzare radicalmente le attrezzature didattiche;

d) adottare in larga misura « l'addestramento per imitazione »;

e) specializzare i giovani tenendo nel massimo conto esperienze precedenti e tenendo conto anche dell'esigenza di reinserimento nella vita civile;

f) pretendere che l'industria produca apparecchiature di facile uso e di semplice manutenzione, rinunciando ad apparecchiature così sofisticate da non garantire nel tempo sicurezza d'impiego;

g) centrare la ristrutturazione su forze che possano assicurare una valida difesa territoriale, evitando una politica militare che serva all'industria bellica e in particolare all'esportazione di armi.

Riteniamo, comunque, che oggi sia necessario affrontare e risolvere il problema: esigenze democratiche, sociali e strettamente legate al sistema di difesa del Paese, lo richiedono.

TITOLO II.

RISTRUTTURAZIONE ED UNIFICAZIONE DEGLI ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

L'unificazione del servizio di leva fra Esercito, Aeronautica e Marina non giustifica più l'esistenza di due strutture per la selezione e l'avviamento del personale di leva presso i centri di addestramento.

Questi complessi organismi paralleli sono oggi motivo di spreco per l'amministrazione difesa e di malcontento fra i giovani, per i quali l'assegnazione all'una o all'altra leva è stata finora legata a fattori non sempre ponderabili, anzi quasi magici.

L'unificazione del servizio di leva dovrebbe poter riportare in primo piano la volontà dell'interessato salve, ovviamente, le necessità organiche ed operative delle singole forze armate. Fatte salve l'autonomia e l'identità di ciascuna forza armata, sembra indispensabile, Onorevoli Colleghi, ristrutturare tutto il settore abolendo organismi inutili e ripetitivi. Nella presente proposta si è ritenuto opportuno specificare che gli ufficiali delle tre forze armate, presenti nei consigli di leva, devono essere pari grado proprio per evitare incomprensioni ed eventuali prevaricazioni. Ciò nonostante è nostra convinzione che dovrebbe essere posta ogni cura, in sede di applicazione pratica del nuovo ordinamento, per evitare che si creino conflitti e malintesi che potrebbero, protraendosi nel tempo, inquinare i rapporti fra le forze armate. Si è preferito assumere come valida la suddivisione territoriale prevista per l'Esercito per una questione essenzialmente economica. I consigli di leva dell'Esercito sono organizzati per arruolare la maggior parte dei giovani interessati alla leva. L'incremento di qualche centinaio di elementi, ora assorbiti dagli uffici di leva della Marina, non dovrebbe causare eccessivi disagi e quindi non dovrebbe richiedere spese per adattamenti o ristrutturazioni. Viceversa far confluire anche nei consigli di leva della Marina i giovani della leva Esercito avrebbe significato prevedere spese per la ristrutturazione se non per la costituzione ex novo di edifici ed attrezzature. Si è voluto, nei consigli di leva e nella commissione consultiva d'appello, un rappresentante sindacale per significare l'interesse che il mondo del lavoro deve nutrire per quanto avviene in ambito militare. Analogamente si è voluto assegnare la presidenza della commissione consultiva di appello al presidente della Com-

missione difesa del Senato giacché è essenziale che il mondo politico si avvicini sempre più ai problemi pratici ed umani dei militari con particolare riguardo a quelli di leva che, bisogna ricordarlo, sono la parte meno protetta della categoria.

TITOLO III.

RINVIABILITÀ DEL SERVIZIO DI LEVA.

Come si è avuto modo di dire più volte, esistono sensibili differenze di trattamento fra i giovani aventi l'età per assolvere il servizio militare di leva, differenze che vanno assumendo aspetti sempre più vistosi con il crescere del numero dei giovani che proseguono negli studi universitari.

L'attuale normativa prevede infatti la possibilità di concedere il rimando della prestazione del servizio di leva agli studenti universitari ed ai giovani iscritti ad uno degli ultimi tre anni degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale rimando è prorogabile, anno per anno, a determinate condizioni, generalmente fino al 26° anno di età, o 28° per i corsi di laurea sessennali, con la conseguenza che, per un giovane ventiseienne è molto più facile poter giungere all'esonero in quanto, con il tempo, possono insorgere motivi di dispensa dall'obbligo di compiere il servizio di leva.

Tutto ciò a danno di coloro che, non proseguendo negli studi, devono in ogni caso, rispondere alla chiamata alle armi al compimento del diciannovesimo anno di età anche se impegnati in corsi professionali o in attività di apprendistato che dovrebbero consentire loro una qualificazione professionale e una definitiva sistemazione nel mondo del lavoro.

Tale stato di cose, oltre ad essere elemento di discriminazione nei confronti di una ben precisa classe sociale, crea un grosso danno agli interessati che si vedono colpire, senza alcuna possibilità di scampo, in un momento particolarmente

delicato. Tutto ciò fa sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale della vigente normativa.

A questo punto, forse, sarebbe più semplice e populista proporre di sopprimere il rinvio del servizio militare per ragioni di studio; due ordini di problemi, uno sociale ed uno militare però lo imediscono.

Il problema sociale, trae origine essenzialmente dal fatto che un giovane maturo o diplomato, al termine della scuola media superiore, si vedrebbe distratto dagli studi proprio nel momento più importante dell'iter scolastico, quando riesaminando le proprie tendenze, alla luce della esperienza acquisita, deve effettuare, in piena serenità, l'importante scelta della professione. Evitare ai giovani un tale disagio, con condizionamenti extra scolastici e la probabile perdita di un anno accademico, stante l'attuale durata del servizio di leva, significa certamente dare un contributo alla soluzione dei loro problemi. Ciò è ancora più vero per quegli studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea in cui, per ragioni pratiche, è indispensabile la frequenza.

D'altronde è noto, e le statistiche lo confermano, che molti giovani che hanno ottenuto il rimando per motivi di studio dall'adempiere il servizio militare, dopo aver superato l'assillo della scelta della facoltà ed essersi sufficientemente ambientati nel nuovo ordine di studi, decidono di adempiere il servizio di leva nonostante la possibilità di poterlo rimandare fino al conseguimento del titolo accademico.

Si tratta essenzialmente di giovani iscritti a facoltà economico-giuridico-umanistiche che, ultimati gli studi universitari, desiderano entrare nel mondo del lavoro senza ulteriori incertezze.

Per il punto di vista militare si deve evidenziare che la soppressione del rinvio del servizio di leva per ragioni di studio comporterebbe automaticamente l'abolizione nelle nostre Forze armate degli ufficiali di leva ad alta specializzazione (medici, ingegneri, ecc.) con prevedibile ri-

chiesta, da parte degli stati maggiori, di aumenti di organici e conseguente dilatazione del bilancio della difesa.

Ciò premesso, non resta che proporre, per eliminare le suddette sperequazioni, che tutti i giovani dichiarati abili ed arruolabili siano messi in condizione di poter chiedere, anche per motivi di lavoro, di espletare con ritardo il servizio militare, così come accade per gli studenti.

A tal fine occorre prevedere che questi giovani possano avanzare ai consigli di leva, all'atto in cui vengono dichiarati abili ed arruolati, una domanda nella quale indichino l'anno in cui desiderano essere chiamati alle armi.

Tale periodo deve essere compreso fra l'anno in cui compiono il 20° e quello in cui giungono al compimento del 26° anno di età.

La domanda è irrevocabile.

Per impedire strumentalizzazioni, sempre possibili, da parte di chi non comprende a pieno il fine sociale e costituzionale della presente norma, sembra opportuno stabilire che la concessione a qualunque titolo, del rimando non consente al giovane, in futuro, di poter beneficiare di eventuali esoneri per circostanze che nel tempo si dovessero verificare per espressa volontà dell'interessato (per esempio matrimonio, nascita di figli, ecc.). Per garantire l'afflusso annuale del numero di reclute necessarie alle forze armate ad assolvere i compiti istituzionali, il Ministero della difesa avrà la facoltà di anticipare la chiamata alle armi di quei giovani che hanno chiesto il rimando a qualsiasi titolo, a partire da quelli che compiono, nell'anno in cui avviene l'incorporamento, il ventunesimo anno di età partendo da quelli nati il 1° gennaio fino al raggiungimento del numero di giovani da incorporare alle armi nell'anno stesso. Si è voluto fissare l'età di 21 anni in quanto una età inferiore potrebbe colpire molti giovani che per una qualsiasi ragione si trovino in leggero ritardo nell'inizio della loro attività lavorativa o scolastica.

Con il presente provvedimento e con la possibilità di poter anticipare il servi-

zio militare di leva all'età di 17 anni, concessa dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, si ritiene di aver offerto, in uguale misura a tutti i cittadini, in età per adempiere al dettato costituzionale, una larga gamma di possibilità per far sì che questo obbligo — diritto venga disimpegnato senza alcun grave inconveniente, sia nel campo del lavoro sia nel campo scolastico, venendo così incontro ad istanze tanto vivamente sentite dal mondo giovanile.

TITOLO IV.

IMPIEGO E DESTINAZIONE DEL CITTADINO CHIAMATO AD ADEMPIERE GLI OBBLIGHI DI LEVA AL FINE DI FAVORIRNE L'INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ IN UNA CONCEZIONE DECENTRATA DELLA DIFESA.

Il servizio militare di leva è oggetto, specie in questi ultimi tempi, di particolari attenzioni da parte di tutti i settori politici ed è nella convinzione di trovare un attento uditorio che ci apprestiamo a presentare questa proposta, che risponde essenzialmente a principi di giustizia ed a necessità sia sociali, sia strategico-militari.

È noto che una delle principali cause di malessere, nei giovani che prestano il servizio militare, risiede nel fatto che una larga parte di essi viene normalmente inviata in luoghi assai distanti dal paese d'origine, rompendo così legami affettivi ed attività sociali, politiche e sindacali proprie del tessuto economico-sociale in cui erano integrati.

In particolare vengono danneggiati i giovani del Mezzogiorno che in larga parte vengono a prestare servizio al Nord: difficoltà di ottenere licenze, spese assai elevate per eventuali permessi, difficoltà anche di contatti telefonici, divario di abitudini e costumi.

L'attuale sistema di reclutamento risponde a delle logiche e a delle esigenze

proprie di molti anni or sono, all'epoca in cui, formata l'unità d'Italia, il criterio di inviare il piemontese in Sicilia ed il siciliano in Piemonte, rispondeva alla precisa esigenza di contribuire all'amalgamazione nazionale ed a rendere omogeneo, quanto più possibile, il tessuto sociale nazionale facendo conoscere ai giovani parti d'Italia assai diverse, per costumi e modi, da quelli del luogo di provenienza. Oggi la diffusione dei mass media e l'avvenuta massiccia migrazione interna, a cavallo degli anni '60, connessa allo sviluppo industriale della nazione, ha reso il Paese culturalmente più omogeneo pur nelle sue profonde differenze e contraddizioni, legate a realtà storico-economiche locali, che hanno finito con il soppiantare i precedenti problemi, spesso artificiosi, tenuti in vita da una interessata propaganda di parte.

È pertanto alla luce di quanto sopra detto che chiediamo che vengano fissate norme più giuste sull'impiego e la destinazione del cittadino chiamato ad adempiere agli obblighi di leva, norme che sono più aderenti alla necessità di una società in veloce evoluzione.

Ciò nella convinzione che un maggior interessamento, da parte di tutti, per un problema così importante e sentito, debba portare i giovani ad affrontare con più serenità e partecipazione il servizio di leva, con innegabili vantaggi per tutti, non ultime le Forze armate.

A tal fine è molto importante tendere alla « regionalizzazione » nel senso di un decentramento omogeneo su tutto il territorio del servizio militare in quanto ciò, facilitando i contatti fra l'elemento militare e le comunità locali, permette l'instaurarsi di rapporti più facili che finiscono con il rilevarsi essenziali al manifestarsi di una qualunque emergenza e indispensabili ai fini di una efficace difesa del territorio. Oggi, non di rado, i centri di potere locale, nello sviluppo della legislazione regionale, non tengono nel dovuto conto le necessità dell'organismo militare in quanto quest'ultimo, sovente, per un malinteso dovere di riservatezza, non

ritiene di dover rendere note le proprie necessità ed esigenze, quasi che fosse portatore di bisogni e valori molto diversi da quelli degli altri cittadini.

Al perdurare di questo stato di cose concorre non poco il criterio del reclutamento del personale di leva con il sistema tradizionale che costituisce un grosso, accertato ostacolo allo svilupparsi di contatti tra il militare e la popolazione, rinnovando incomprensioni e malintesi che affondano le radici in tutto un retroterra storico-culturale di secoli.

Attualmente il soldato è in troppi casi un isolato rispetto alla popolazione mentre questa non si identifica né si sente rappresentata nelle sue istanze, dal cittadino in divisa.

Anche nell'interno della caserma il criterio di reclutamento in vigore impedisce, se non ostacola, il formarsi di quel cameratismo e di quel sentire che è indispensabile per il buon funzionamento di ogni comunità umana, specie di un gruppo come quello militare che ha bisogno della massima coesione e dell'unità di fini, d'intenti e di interessi per affrontare e superare momenti di emergenza. Inoltre un tale blocco potrebbe mitigare l'azione della gerarchia quando questa fosse eccessivamente autoritaria e prevaricatrice.

Tale criterio, d'altra parte, già viene seguito in larga massima nel reclutamento delle truppe di montagna presso le quali ogni reparto è normalmente costituito da persone per la maggior parte proveniente dalla stessa valle e che quindi conoscendosi ed essendo di regola impiegati nella zona di origine o in zona avente analoghi problemi ed immersa nella stessa realtà socio-economica, presenta degli innegabili vantaggi operativi ed umani. È infatti noto quale coesione, semplicità, sicurezza, affiatamento, esistano tra le truppe alpine.

L'esercito deve oggi prendere atto della nuova realtà sociale del Paese e deve quindi tenere conto dell'esistenza di comunità regionali, provinciali, comprensoriali, comunali e locali, nonché dei rapporti che si generano nelle regioni tra settori economici, associazioni professionali, politiche, culturali, sportive, ecc.

A tale scopo anche la preparazione del personale militare, ad ogni livello, dovrà essere programmata secondo le nuove esigenze che chiaramente travalicano il settore specialistico al quale finora è stata data peculiare preminenza.

Ma per fare ciò occorre superare vecchie impostazioni ideologiche favorendo, anche da parte dei militari, opere costruttive al servizio della comunità provocando così una osmosi di valori.

A questo punto la riforma delle Forze armate e dei loro istituti di istruzione non deve più limitarsi ad un semplice cambio di nome e sigle, come ci hanno abituato, ad esempio, le ricorrenti ristrutturazioni dei servizi segreti che da anni vedono dietro le stesse scrivanie gli stessi individui nonostante la improvvisa nascita e la non sempre giustificata morte di uffici dalle misteriose ed affascinanti sigle, né ad un semplice rimpasto delle strutture organizzative, ma deve investire e sovvertire le sovrastrutture culturali, la mentalità ed il rispetto di certi valori che vengono da molto lontano e che vogliono, ad esempio, si misuri l'importanza e la validità di un comando dal numero di uomini che si ha il « pregio » di comandare.

Perché il tutto non si riduca ad una vuota e velleitaria enunciazione, occorre che venga presa in considerazione la possibilità di porre in essere un graduale controllato, opportuno decentramento verso il centro-sud del Paese di alcuni istituti ed organismi militari ad incominciare da quelli logistico-amministrativi-addestrativi con il duplice scopo di giungere:

— alla instaurazione, con le realtà locali, di quei contatti che si dovrebbero rilevare preziosi in un qualunque periodo di emergenza (anche civile);

— alla pronta reazione ad una eventuale minaccia portata al territorio nazionale per mezzo, ad esempio, di operazioni anfibe o aviosbarchi, come avvenuto di frequente durante la seconda guerra mondiale.

A questo proposito va ricordata la situazione attuale della dislocazione del nostro esercito. Esso è oggi stanziato, con le principali unità operative, nel nord-est. Ciò risponde ad un insieme di condizioni ed esigenze che risalgono ai principi strategici della prima guerra mondiale e alle esigenze dei blocchi contrapposti in base alle quali si reputa come più probabile l'ipotesi di una aggressione da nord-est. In sintesi il problema si pone come quello della difesa della « soglia di Gorizia ».

Lo stato maggiore dell'esercito è stato accusato a questo proposito di « strategia dell'abitudine »; in realtà esso sostiene che l'Italia non ha spazio per ritirate strategiche e che il territorio va difeso fin sul confine secondo i criteri della difesa avanzata. La funzione del dispositivo di difesa della « soglia di Gorizia » è di arrestare l'eventuale invasore un numero di ore sufficiente per permettere la mobilitazione delle truppe dislocate nella pianura friulana e procedere al « montaggio » della battaglia al di là del Tagliamento. La logica, dietro questo apprezzamento, è stata tradizionalmente la seguente:

1) malgrado le più avanzate tecnologie atomiche e missilistiche e l'enorme arsenale delle superpotenze, le guerre locali tra nazioni minori con armi convenzionali sono ancora frequenti e l'Italia può e deve prepararsi anche a difendersi da questo tipo di eventualità;

2) l'invasore più probabile viene da nord-est;

3) il territorio nazionale deve essere difeso sulle frontiere.

Ora il problema di fondo che si pone è il seguente: è ancora valido il criterio di concentrare la grande maggioranza delle forze nel nord-est? Esiste davvero, specie dopo la firma del trattato di Osimo, una concentrazione della minaccia in quella zona di confine, oppure è più ragionevole ritenere, come sopra accennato, che la minaccia potrebbe oggi essere portata con facilità su qualsiasi parte del nostro

territorio, ad esempio attraverso una operazione anfibia o un aviosbarco, come ci ricorda la esperienza della seconda guerra mondiale? Analogamente non dovrebbe essere dimenticata la forza di « lotta resistenziale » che si sviluppò in Italia in seguito alla parziale occupazione del suo territorio e alle operazioni della guerra di Liberazione.

Dovremmo cioè ricordarci che, nel predisporre una valida difesa nazionale, ha grande importanza la preparazione alla « resistenza », questa infatti, come la storia recente ha dimostrato, può rendersi assolutamente necessaria in caso di invasione del nostro territorio. L'avversario potenziale, qualora dotato di superiorità di mezzi e di uomini potrebbe pensare di avere facilmente ragione delle Forze armate a lui opponentisi. L'eventuale aggressore invece deve sapere, fin dal tempo di pace, che la vittoria sulle nostre Forze armate non significherà la fine della lotta, ma l'inizio della resistenza con la quale esso dovrà fare i conti.

La prima serie di considerazioni finora svolte ci fa riflettere sulla opportunità di una riequilibratura, di una redistribuzione delle forze su tutto il territorio; la seconda serie di considerazioni ci fa riflettere sulla necessità che si possono formare nel tessuto nazionale « isole di resistenza » coinvolgenti operazioni di guerriglia e che queste forme di lotta non possono esistere senza che si sviluppino stretti contatti tra Forze armate e « regione » dove operano.

Riferendosi a questo concetto un generale francese ha di recente affermato che piuttosto che di « cartolina di mobilitazione » si dovrebbe oggi parlare di « cartolina di immobilizzazione ». Occorre a questo fine che i militari e civili dialoghino più intensamente tra di loro.

Le considerazioni che precedono mettono in evidenza l'importanza da attribuire oggi al decentramento per una serie di motivi:

a) strategici: il criterio di prevedere una difesa tutta concentrata nel nord-est non è più completamente credibile: oc-

corre prevedere una distribuzione più omogenea della difesa su tutto il territorio dando il dovuto rilievo non solo alle Forze mobili e corazzate quanto anche all'apprestamento di Forze per la difesa territoriale;

b) politici: se si accetta il criterio di predisporre una adeguata difesa territoriale distribuita omogeneamente nel Paese, acquista particolare importanza il poter stringere contatti tra le collettività militari e le collettività locali. Un tessuto difensivo, con capacità resistenziali, non può essere che basato su una stretta conoscenza tra militari e civili, in una data zona, il che presuppone una osmosi di valori e di intenti;

c) sociali: i giovani durante il periodo del servizio militare vengono oggi in larga misura sradicati dal loro paese di origine. A parte i gravi problemi che ciò introduce, si rende difficile il loro inserimento nelle nuove località che sono spesso molto diverse per usi e costumi.

Minore anche la molla di interesse alla difesa che ne consegue.

Per tutti questi motivi si rende importante addivenire al criterio della regionalizzazione della ferma di leva in un adeguato arco di tempo. Il problema è prioritario per l'Esercito, ma si pone anche per le altre Forze armate. Per l'Esercito esiste la preventiva esigenza di un decentramento al centro-sud, tenendo presente che in un primo tempo questo decentramento potrà aver luogo con riferimento a reparti addestrativo-logistici.

Per la Marina, in cui le concentrazioni principali di forze sono a Taranto e La Spezia (esistendo tuttavia altri nuclei significativi a Roma, Messina, Brindisi, Augusta, La Maddalena, Ancona, Venezia e Cagliari), il problema ha una fisionomia in parte diversa, come pure diversa è per l'Aeronautica, in quanto queste Forze armate, per ragioni varie, non sembra possano effettuare un valido decentramento.

Stabilito che una riconversione del nostro strumento militare può avvenire solo in modo graduale, in quanto deve supe-

rare una serie di difficoltà, è bene fin da ora tenere presente la necessità di impostare un chiaro discorso strategico anche alla luce delle leggi promozionali recentemente varate. Ma più ancora si tratta di avviare fra i cittadini, i partiti, le forze sociali, un dibattito democratico sulle nostre Forze armate, sul rapporto più stretto che è indispensabile costruire fra Esercito e popolo.

Si tratta di problemi assai gravi, che non è certo possibile affrontare con una semplice proposta di legge.

È bene però richiamare l'attenzione sui problemi generali che formano lo sfondo su cui si colloca questa proposta volta al rinnovamento di alcuni aspetti del servizio militare di leva, finalizzati a favorire una maggiore integrazione fra Forze armate e società civile.

TITOLO V.

NORME PARTICOLARI PER I GIOVANI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE CHIAMATI AD ASSolvere IL SERVIZIO DI LEVA

L'articolo 298 del regolamento al codice della navigazione, recita testualmente: « La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di padrone marittimo, deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.

La navigazione effettuata entro i limiti del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra loro, è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capobarca per il traffico locale, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime»; ed all'articolo 250, numero tre, indica, ad esempio, tra i requisiti ne-

cessari a conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso, quello di « avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo ».

Poiché la navigazione effettuata in servizio di leva su navi della Marina militare è, in linea di principio, valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali, ne consegue che tutti i giovani iscritti fra la gente di mare, che svolgono il servizio di leva nella Marina militare, sono vivamente interessati al problema.

Purtroppo, però, di essi una certa percentuale viene regolarmente destinata ad incarichi a terra e di quelli che avranno la fortuna di essere imbarcati, una parte non indifferente, all'atto di chiedere alle capitanerie di porto il riconoscimento del servizio militare marittimo, per il rilascio dei titoli professionali, avrà l'amara sorpresa di sentirsi rispondere che il servizio prestato non è valido a tale scopo.

Infatti tutta la materia in ambito marina mercantile è regolata dalla circolare 415352 del 30 settembre 1963, serie IX, n. 41, della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, divisione 1^a, sezione 2^a, dalla quale si deduce che per ottenere il predetto riconoscimento è necessario che il giovane militare di leva, oltre ad essere stato imbarcato su particolari tipi di navi, deve essere stato incorporato in ben definite categorie.

Ciò significa, ad esempio, che due giovani, imbarcati sulla stessa unità, nello stesso periodo, che hanno effettuato le stesse navigazioni, nelle identiche condizioni ambientali, sol perché sono stati incorporati in differenti categorie o specialità, finiranno con il trovarsi differenziati, nella vita professionale futura, per colpe non proprie.

Una tale « discriminazione » sembra essere, più che inopportuna, ingiusta in quanto nella su menzionata circolare di Marimercant, evidentemente non si tiene conto del fatto che, sulle navi della Marina militare, tutto il personale di bordo, in navigazione, trova impiego prevalente

in compiti extra categoria connessi agli stati di approntamento dell'unità.

Ma a prescindere dalla suddetta obiezione, che evidentemente consentirebbe a tutto il personale imbarcato di ottenere il predetto riconoscimento, non v'è dubbio che una normativa che lasci all'arbitrio del singolo il destino professionale e lo sviluppo di carriera di un individuo, non può essere accettata.

Onorevoli Colleghi, per dare certezza ed eguale riconoscimento a quei giovani che, iscritti fra la gente di mare, hanno interesse a vedere egualmente riconosciuto il periodo del servizio di leva trascorso a bordo delle navi militari nell'assolvimento di un obbligo costituzionale, si chiede che gli uffici preposti al reclutamento militare assegnino ai predetti giovani solo quelle categorie che permettono il riconoscimento dei servizi prestati sulle unità della Marina militare ai fini del conseguimento di qualifiche e titoli professionali marittimi ed al competente ufficio impiego di assicurare loro, solo destinazioni di imbarco su unità che, per la loro attività, consentono il riconoscimento del predetto periodo.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI GIOVANI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI LEVA.

Riconoscimento previdenziale.

Già più volte si è avuto modo di dire che il servizio di leva, così come viene oggi svolto, non può ritenersi finalizzato al dettato costituzionale.

Non è ormai un mistero per alcuno, che molti giovani, al termine del loro servizio militare, fanno rientro nella vita civile senza aver mai usato un'arma o sparato « un solo colpo di moschetto », in quanto hanno trascorso dodici o più mesi spazzando viali o uffici, svolgendo servizi di fureria o sussistenza, assolvendo inca-

ricchi di casermaggio o giardinaggio, in ambienti avulsi dalla realtà sociale, economica e culturale dove da sempre hanno trascorso la loro vita.

Ne consegue quindi che la gran massa dei giovani che il Paese mette a disposizione delle Forze armate, altro non è che un esercito di lavoratori indispensabile, all'istituto militare, per assicurare il suo funzionamento; un esercito a cui viene corrisposto un salario di fame, assolutamente inferiore ad ogni minimo contrattuale, ed al quale viene negato ogni trattamento previdenziale.

Se una qualunque azienda, sia pubblica sia privata, agisse in identica maniera, sarebbe passibile di gravi sanzioni amministrative e penali.

Con la presente proposta, che estende il trattamento previdenziale ai fini assicurativi per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria a coloro che assolvono il servizio di leva, si vuole venire incontro ad una delle istanze più vivamente sentite dai giovani.

Onorevoli colleghi, occorre che le forze politiche ed il Parlamento tutto si rendano conto che il cittadino-soldato è un elemento che più degli altri deve essere salvaguardato se si vuole che lo strumento militare continui ad assolvere al suo delicato compito e che la società, in specie quella più vicina ai giovani e più sensibile ai richiami di questi, non venga turbata da gravi sconvolgimenti. È indispensabile che venga posta ogni cura nei confronti dei giovani di leva in quanto per il loro patrimonio culturale e per il loro inserimento nell'organizzazione militare, a carattere temporaneo ed eccezionale, sembrano essere i più indifesi e quindi le naturali vittime di un ambiente non ancora completamente aperto alle istanze sociali, per un bagaglio culturale che sembra essere fuori del tempo.

Questi giovani, particolarmente sensibili ai problemi sociali, sindacali ed umani, sono con il loro innato senso di giustizia, i più attenti custodi delle nostre civiche libertà.

Il tradire questi loro sentimenti è un errore di tale gravità che può avere le più incontrollabili conseguenze.

* * *

Equiparazione delle paghe fra il personale di leva e quello volontario.

Una delle norme fondamentali è quella che sancisce, a parità di livello ed a fronte di egual lavoro, la corresponsione di una identica remunerazione.

Nelle Forze armate tale ovvio principio è applicato, sia a livello ufficiale sia a livello sottufficiali, tra il personale in servizio permanente e quello in servizio di complemento e leva.

Infatti, ad eccezione di alcune ritenute che gravano esclusivamente sugli stipendi del personale in servizio permanente (ad esempio le trattenute per le casse ufficiali e sottufficiali) non esiste alcuna differenza fra gli emolumenti percepiti dagli ufficiali e dai sottufficiali in servizio permanente e quelli di leva.

Inspiegabilmente però tale principio viene a non essere più applicato quando si passa a considerare la remunerazione di un militare a ferma volontaria nei confronti di quanto percepito da un giovane in servizio di leva.

Se un tempo tale differenziazione poteva essere in parte giustificata dalla scarsa professionalità del personale di leva nei confronti dell'elemento volontario, oggi, con il diffondersi della scolarità, il divario qualitativo, fra i due gruppi, non solo si è annullato, ma addirittura ribaltato, così che oggi una differente remunerazione fra i due elementi, non solo è inopportuna, ma addirittura ingiusta.

Basta essere appena a conoscenza delle cose militari per sapere quanto di frequente avviene che elementi in servizio di leva non siano inferiori, in competenza e rendimento, al militare in servizio volontario di pari anzianità.

Onorevoli colleghi, per analogia quindi, un provvedimento che miri ad equiparare nel « soldo », i giovani che svol-

gono, nelle stesse condizioni e con gli stessi rischi, il medesimo servizio, sembra debba essere riguardato come una necessità non più rinviabile, sia per un principio di giustizia sia per fare uscire da uno stato di mortificante ghettizzazione tutti coloro che lasciano i loro impegni, le loro case ed i loro affetti, per adempiere un dovere che la Costituzione, giustamente, definisce « sacro ».

* * *

Concessione di sussidi alle famiglie del personale militare in servizio obbligatorio.

Non è ormai un mistero per alcuno che il servizio di leva comporta per molte famiglie di giovani chiamati ad assolverlo, sensibili danni economici, specie quando il giovane, pur non rappresentando l'unico sostegno della famiglia, concorre a determinarne quel reddito che le permette di non versare in difficoltà. In questi casi la chiamata alle armi provoca dei veri e propri traumi, sia nell'interessato sia nella famiglia.

Giustizia vorrebbe che, in tali circostanze, nell'impossibilità di esentare il giovane dall'adempire l'obbligo costituzionale, la comunità assistesse la famiglia alla quale viene a mancare il determinante sostegno economico.

Tutto il problema, nel nostro ordinamento, è completamente ignorato tanto che, per trovare una norma che tratti la materia, bisogna risalire alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 « soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi », aggiornata, solo negli importi, dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1248 « norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenute alle armi ».

Con quest'ultimo provvedimento il sussidio corrisposto veniva elevato alla « incredibile » somma di lire 300, sia per il militare sia per la moglie; a lire 200 per un genitore ed a lire 150 per un figlio, un fratello o sorella o per un avo.

Inoltre nell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, mai abrogato, si ritiene opportuno precisare che « gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari ». Altro che violenza contro gli anziani, qui si tratta di decretarne la morte, e per fame.

Non v'è chi non noti, dalla fugace lettura di queste brevi note di introduzione, quanto poca attenzione e considerazione hanno dedicato le autorità preposte al problema dei giovani che, comunque, devono adempiere al servizio di leva.

Si sarà notato che le « ridicole » cifre assegnate, ferme per pigrizia a valori fissati nel lontano 1957, limitano la corresponsione di un così « cospicuo » sussidio ai soli giovani richiamati o trattenuti alle armi, ignorando « in toto » i problemi dei giovani in servizio di leva.

A tutto questo non si può giungere che con un patrimonio culturale fuori dal tempo, che non tiene in nessuna considerazione, non solo i problemi umani e sociali del singolo, ma le stesse esigenze della collettività della quale lo strumento militare dovrebbe essere il massimo garante.

Una tragica riprova di questo disinteresse si può ritrovare nel fatto che, proprio fra questi giovani, meno protetti e più diseredati, venivano scelti, fino al dicembre 1970, gli « attendenti », una categoria di militari che veniva avviata a casa del « signor Colonnello » a compiere ogni umile lavoro di servaggio, sostenendosi, con convinzione, che anche in questo modo si assolveva all'obbligo costituzionale, così chiaramente sancito, di concorrere alla difesa della Patria.

Onorevoli colleghi, ciò premesso è indispensabile istituire delle appropriate forme di compensazione per quanti, chiamati ad assolvere comunque il loro dovere, lasciano presso la famiglia, situazioni economiche ed umane spesso veramente tragiche, non esistendo, fra le concessioni di dispensa previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, un chiaro riferimento ad una situazione economica base cui riferirsi.

Da ciò scaturisce che la possibilità di poter tenere in debito conto le reali condizioni economiche del militare è condizionata dal gettito della leva e dalla volontà delle autorità militari di interpretare in modo estensivo la concessione dell'esenzione.

Sembra quindi opportuno che al di là di ogni concessione, la persona cui viene a mancare l'indispensabile supporto economico, possa contare, per il periodo di permanenza sotto le armi del congiunto, su adeguati assegni familiari.

TITOLO VII.

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIOVANI LAUREATI IN SERVIZIO DI LEVA

Creazione di un Istituto per le analisi quantitative per la difesa.

La presente proposta si collega ad un più ampio programma di riforma del settore « ricerca » per la difesa, settore che dovrà essere potenziato con un « Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative per la difesa e con il potenziamento del Consiglio tecnico scientifico per la difesa ». Servizio che sarà strettamente collegato anche alla creazione dell'« Istituto per le analisi quantitative per la difesa » quale organo di cui il Servizio predetto si avvarrà per l'assolvimento dei propri compiti.

I criteri fondamentali cui l'Istituto dovrà ispirarsi per far fronte alle attività tecniche, didattiche, di studio e ricerca, di propria competenza sono: — utilizzazione, a fianco del personale del ruolo unico interforze dei ricercatori per le analisi quantitative per la difesa, dei giovani laureati in servizio di leva; — articolazione dell'Istituto stesso in dipartimenti.

Due aspetti particolarmente importanti vanno evidenziati in relazione alla costituzione dell'Istituto in quanto questi ren-

dono particolarmente qualificante la struttura proposta, sia sotto il profilo funzionale, sia per i contributi sociali che può fornire.

Il primo è rappresentato dalle problematiche affidate all'Istituto che, essendo dense di elementi quantitativi, sono tipicamente suscettibili di analisi condotte con metodologia scientifica e che, avendo carattere interdisciplinare, impongono il concorso di diverse categorie culturali e l'impiego di una tecnica di lavoro prettamente sistemica.

Il secondo è costituito dalla possibilità di ben utilizzare, e con notevoli vantaggi per le Forze armate, i giovani laureati in servizio di leva, oggi sottoimpiegati in attività spesso frustranti ed al tempo stesso consentire loro un utile tirocinio e quindi determinare una consistente « ricaduta culturale » sulla società in cui essi si reinseriranno dopo il servizio militare.

Le Forze armate, negli anni recenti, si sono trovate di fronte a un fenomeno nuovo: la disponibilità, tra il personale di leva, di un elevatissimo numero di laureati.

Questi laureati non trovano valida possibilità di utilizzazione nelle attuali strutture delle Forze armate perché non è previsto impiegarli in incarichi di studio nell'ambito di una organizzazione appropriata. Solo saltuariamente qualche comando utilizza questo personale per ausilio negli studi. Larga parte del personale laureato, come già accennato, è invece del tutto sottoutilizzata. Spesso va a finire in cucina ad affettare bistecche oppure in un magazzino a distribuire scarpe e berretti.

Ciò non solo è causa di frustrazione tra i giovani laureati ma rappresenta anche una gravissima perdita di capacità culturali per le Forze armate proprio in una epoca in cui queste, per adeguarsi allo sviluppo della società e degli eserciti più progrediti del nostro, hanno bisogno di sfruttare tutto il potenziale intellettuale che il Paese mette loro a disposizione quasi gratuitamente.

C'è bisogno di ricerca e di studio praticamente in ogni settore in cui vengono

concesse lauree, dalla psicologia alla sociologia, alla storia e all'ingegneria, all'informatica e alla statistica, alla fisica-chimica e all'economia.

Diviene necessario quindi creare, nell'ambito del già esistente Consiglio tecnico scientifico per la difesa un organismo di studio e di ricerca interforze nel quale possano operare, nei vari dipartimenti, i laureati di leva delle tre forze armate sotto la direzione di ufficiali laureati.

Tra le caratteristiche fondamentali del cambiamento nella società moderna, cambiamento che prevedibilmente si accentuerà negli anni futuri, c'è quella del progresso culturale, un incremento delle capacità di lavoro intellettuale e un corrispettivo decremento di quelle manuali. In particolare, a questo proposito, è di fondamentale importanza l'afflusso di laureati, qualcuno « arruolato » tra gli ufficiali, la grande maggioranza arruolata tra i soldati.

Oggi esiste un insufficiente sfruttamento delle capacità intellettuali di questo personale che potrebbe invece dare un impulso veramente rilevante a quel settore, insufficientemente sviluppato nelle Forze armate, che è la ricerca. È da ritenersi che, qualora le tabelle organiche consentissero di far affluire questo personale in organismi come l'Istituto per le analisi quantitative per la difesa, di cui si propone l'istituzione, impiegandolo in appositi gruppi di lavoro rispondenti alle rispettive specialità, ne potrà derivare veramente una « svolta di qualità » per le Forze armate.

Campi in cui è indispensabile l'applicazione di discipline come la ricerca operativa, l'analisi di sistemi, la programmazione, la statistica, potrebbero trovare, nella utilizzazione dei laureati, la base di un insuperato sviluppo, insieme a campi ove è altrettanto indispensabile l'applicazione di discipline come la sociologia, la psicologia, l'economia.

La maggior disponibilità di personale con titolo di studio, pone infine dei rilevanti problemi nell'arruolamento del personale volontario. Probabilmente, in futu-

ro, per assicurarsi un sufficiente livello culturale non si dovrà escludere la possibilità di « contratti » di impiego del tipo di quelli oggi praticati nel campo civile.

Nella presente proposta si affaccia all'organismo militare, almeno in parte, questa problematica che è altrettanto fondamentale, per la sopravvivenza dell'organismo, quanto quella delle armi, dei mezzi e delle infrastrutture.

Il presente provvedimento si limita a fissare, come peraltro si evince dal titolo, le strutture basilari dell'Istituto ed i criteri da osservare per il loro completamento, in quanto il provvedimento è stato concepito evitando volutamente di scendere in particolari organizzativi. Infatti le attività di ricerca, per la loro natura, richiedono che anche le strutture organizzative su cui debbono poggiare, presentino una certa flessibilità affinché sia possibile adeguarle, con ragionevole immediatezza, agli obiettivi da perseguire. Si è, in sostanza, predisposta una legge « cornice » nell'ambito della quale l'Istituto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, peraltro vincolata alle decretazioni del Ministro per la difesa. Infatti sarà il Ministro per la difesa che, con proprio decreto, determinerà, nei particolari, le articolazioni dell'Istituto, gli specifici compiti di queste, i loro organici, ecc., ed in particolare, con provvedimenti *ad hoc*, distintamente per ciascun corso di laurea, fisserà il numero dei giovani di leva da destinare ogni anno al contingente scientifico per soddisfare le esigenze dell'Istituto e, in apposito bando di concorso, i criteri per la selezione degli aspiranti.

* * *

Impiego dei laureati in medicina in un servizio sostitutivo sanitario sulle navi mercantili.

Come è noto in seno alla comunità europea il rapporto medico-assistiti vede il nostro Paese al primo posto.

Ciò dovrebbe comportare, in termini di prevenzione ed assistenza sanitaria, una distribuzione capillare e qualificata anche nelle più remote e sperdute comunità. Purtroppo ciò non corrisponde alla realtà; ad esempio, le sempre più numerose vacanze nelle unità sanitarie delle comunità montane disagiate, ne sarebbe una pratica dimostrazione.

Fra queste comunità, però, ne esiste una che, per vecchia consuetudine, derivata dalla logica del massimo guadagno imposta dal datore di lavoro, non beneficia dell'assistenza medica per gran parte della sua vita lavorativa.

Mi riferisco a quelle migliaia di uomini che affrontano, per lavoro, le ancora infide vie del mare, restando per lunghi mesi senza l'assistenza e l'ausilio di un medico perché lontani da ogni comunità umana.

A fronte di situazioni di questo tipo, si assiste, in altre branche della vita sociale, al mancato utilizzo di potenziali prestazioni professionali per sovrabbondanza di professionisti, reclutati in forma coatta, con gravi conseguenze etico-morali che umiliano e dequalificano l'individuo.

Intendo ovviamente parlare delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato i quali, ricevendo in sovrabbondanza, rispetto alle proprie esigenze, i laureati in medicina che il Paese, in forma quasi gratuita, mette loro a disposizione per assolvere il servizio militare di leva, si vengono a trovare nella necessità di assegnarli, come soldati semplici, a svolgere, di frequente, non solo mansioni infermieristiche, ma comuni servizi logistici.

Si viene a creare in tal modo, per i giovani medici chiamati alla leva, che hanno alle spalle, talvolta, anche dieci anni di studi specialistici, poiché questo è il periodo necessario per il conseguimento della laurea e della specializzazione, un dannoso allontanamento obbligato dall'esercizio medico, proprio quando dovrebbero essere messi a frutto, con la pratica, tanti anni di studio. Sorge quindi naturale, Onorevoli Colleghi, la soluzione di proporre che i medici comunque sotto-

utilizzati dalle Forze armate, perché impiegati in mansioni infermieristiche o d'altro genere, possano chiedere di svolgere un servizio civile sostitutivo del servizio militare, a bordo di navi mercantili impegnate in viaggi « oltre gli stretti ».

Rivolgo prioritaria attenzione agli uomini che svolgono la loro attività sul mare, in quanto questi sono i meno protetti ed i più esposti ad accidenti, senza alcun reale, pratico aiuto.

Con questa proposta di legge, quindi, si vogliono conseguire due obiettivi prioritari:

favorire la diffusione capillare, anche in comunità che per vecchia consuetudine e per logica di guadagno, ne erano escluse, di un servizio di prima necessità quale può considerarsi quello sanitario;

andare incontro alle esigenze di quanti, sottoutilizzati e mortificati nella loro dignità professionale, desiderano avvalersi di questa possibilità, per trovare una più idonea ed utile collocazione nel tessuto sociale del Paese.

È necessario qui evidenziare che la presente proposta non potrà avere, se approvata, nessuna pratica incidenza sulle necessità complessive delle Forze armate connesse con il reclutamento di leva, mentre enormi sarebbero i benefici che ne deriverebbero sia per i medici, che optando per il servizio civile a bordo delle navi mercantili verrebbero posti nella condizione di prestare utile e meritorio servizio acquisendo esperienze umane e professionali certamente utili e formative, sia per i marittimi, che si sentirebbero, per la prima volta da sempre, veramente inseriti in una comunità nazionale a parità non solo di doveri, ma anche di diritti.

Impiego nel servizio sostitutivo civile dei giovani in possesso di specifici titoli di studio.

La sottoccupazione del personale in servizio di leva in possesso di titolo di studio, è una realtà ampiamente nota.

Le necessità del Paese sono altrettanto conosciute ed anzi alcune di queste si impongono con tragica frequenza all'attenzione dell'opinione pubblica.

Non saremo certo noi ad « inventare » lo stato di dissesto idrogeologico in cui si trova il Paese, vogliamo solo evidenziare che lo sfascio del territorio sembra essere costato alla comunità, in trent'anni, circa 15 mila miliardi.

Dinanzi a questa realtà v'è ad esempio l'impiego di geologi ed ingegneri, in servizio di leva, in attività logistiche ed amministrative all'interno delle caserme.

Nel quadro della legge sul servizio civile presentata dal PSI, si innesta la presente proposta che prevede l'impiego nel servizio sostituto civile, dei giovani in possesso di specifici titoli di studio.

Sempre che il servizio sostitutivo civile non venga vanificato adottando i soliti criteri assistenziali, l'impiego di giovani laureati in geologia per la stesura, ad esempio, di una carta geologica del territorio nazionale, non sembra essere risultato di così poco conto da poter essere messo in forse dalle necessità dell'amministrazione militare di avere qualche soggetto cui fare affettare salumi in uno dei suoi tanti spacci.

TITOLO VIII.

PROVVEDIMENTI IN DIFESA DELLA DIGNITÀ DEL MILITARE DIVIETO DI SCHEDATURA POLITICA NELLE FORZE ARMATE.

È ormai noto quanta influenza possa avere sui giovani che intendono intraprendere la carriera militare, la discriminazione politica, sia all'atto di accedere alla stessa sia nella possibilità di proseguire e raggiungere posti di preminenza.

È altrettanto noto che tale discriminazione viene effettuata dal SISMI e dai SIOS di Forza armata con schedature, e giustificata dai vertici militari con la necessità di dover rilasciare al personale i

« nulla osta di segretezza ». Con tale tipo di procedura è stato dato adito ad ogni specie di abusi, con nocumento per la libertà personale dei cittadini.

Non è difficile immaginare che l'azione di sorveglianza possa essersi avvalsa di giudizi non conformi a quei criteri di imparzialità richiesti ad indagini del genere. Queste si sono spinte fino a familiari anche molto lontani dall'interessato e si sono occupate di vicende private e familiari, non di rado, a detrimento dell'onore personale. Chiunque fosse stato bollato come uomo ideologicamente orientato a sinistra, veniva tagliato fuori sistematicamente da ogni possibilità di carriera. La schedatura politica è stata applicata anche ai soldati di leva e quelli che venivano classificati, con varia gradualità di pericolosità, come aderenti a partiti di sinistra (attivisti A; iscritti B; simpatizzanti C), venivano sottoposti a particolari, periodici controlli e soggetti ad attenta sorveglianza come nemici della democrazia e delle istituzioni. A tal fine è stato utilizzato personale notoriamente orientato verso l'estrema destra e per il quale ogni assentimento ad istanze portate avanti dai gruppi di sinistra è da riguardarsi come reato. In proposito, attraverso interrogazioni, si è cercato di conoscere la funzione che hanno avuto ed hanno tuttora presso il SISMI e gli stati maggiori, elementi discriminati perché compromessi con il passato regime.

Non è necessario che si spendano molte parole per dire che, affinché un tale sistema potesse dare dei validi risultati, occorre che le schedature iniziassero fin dai primissimi anni di vita del cittadino, considerato che un giovane può intraprendere la carriera militare da volontario solo dai 16 anni ed in genere adempiere all'obbligo di leva dal 17° anno di età.

Questo sistema di schedature, ha portato, in 30 anni, ad escludere, specie dai quadri dirigenti delle Forze armate, tutti gli appartenenti a determinati orientamenti politici. Ne è derivato, conseguentemente, un vertice militare che, come ci ricordano i noti casi del SIFAR, del SID, del piano « Solo », delle trame eversive,

ecc., ha lasciato spesso sconcertata l'opinione pubblica sulle attività delle nostre Forze armate.

Onorevoli Colleghi, tutto questo però è avvenuto nella illegalità e solamente di recente le notizie su tali schedature, prima timidamente poi imperiosamente, sono state portate a conoscenza della pubblica opinione; sembra a questo proposito appena il caso di ricordare la sentenza di Napoli sulle schedature della FIAT. Oggi purtroppo, con l'approvazione delle « Norme di principio sulla disciplina militare » tale schedatura rischia di acquistare il crisma della legalità. Ciò ci offende due volte: una volta come rappresentanti di un popolo che ha combattuto una lunga e cruenta guerra per la sua libertà; una seconda volta come rappresentanti di partiti democratici e costituzionali; non possiamo certamente permettere che il destino di un giovane non ancora ventenne, possa essere condizionato da una frase come: « frequenta ambienti del PSI » poiché questi, a volte, sono i motivi per cui i nostri figli possono non vincere un concorso. Occorre ormai porre fine a queste forme di discriminazione che ci portano indietro di decenni, lo vogliono la nostra crescita democratica e la forza che il popolo, non a caso, ha voluto dare ai partiti progressisti.

Una proposta in tal senso era stata avanzata dai deputati socialisti, in sede di discussione parlamentare sulla « Legge dei principi sulla disciplina militare », ma purtroppo la versione finale approvata, tratta l'argomento in modo alquanto ambiguo, in quanto l'articolo 17 di quella legge potrebbe essere interpretato, dalle autorità militari, come una implicita autorizzazione a continuare il sistema delle schedature politiche.

* * *

Tutela dei diritti e degli interessi legittimi del personale militare.

È a tutti nota la peculiare importanza che riveste per il militare, ad ogni livello, la scheda valutativa o caratteristica. Tale

documento viene compilato normalmente ogni 12 mesi in occasione di particolari avvenimenti quali assunzioni o cessioni di comando, scrutini per l'avanzamento eccetera. Esso costituirà l'insieme della documentazione caratteristica che seguirà il militare per tutto l'arco della sua carriera e verrà esaminata ogni qual volta si dovrà scrutinare il soggetto per l'avanzamento al grado superiore o vi sarà da prescegliere un elemento per incarichi speciali. Tale scheda è, in sintesi, un arido elenco di qualità personali e generiche, attribuite con criteri soggettivi ed attribuibili ad una buona percentuale dell'intera umanità, tanto che è veramente arduo immaginarsi la personalità del soggetto oggetto della valutazione. Ciò anche perché, con l'assumere del carattere ufficiale, il ritratto del valutato perde di incisività sfumando in toni sempre meno precisi, tanto che sembra valida l'affermazione che vuole essere il documento caratteristico più significativo per la conoscenza del carattere del compilatore che del valutato; conseguentemente la suddetta valutazione: infedele, incompleta, non discriminante, serve a ben poco. D'altro canto il doversi basare su notizie insufficienti, ha comportato per l'amministrazione tutta una serie di errori che, a lungo andare, hanno finito con l'avere conseguenze serissime. Quali conseguenze immediate si sono dovuti lamentare errori nella corretta attribuzione di incarichi e responsabilità, con irrazionale utilizzazione del materiale umano disponibile e con scarsa produttività dei singoli, con conseguente disagio, insoddisfazione e malcontento fra i dipendenti. In questa caotica situazione, ha necessariamente agito, in ogni occasione, la conoscenza diretta dei singoli da parte degli esaminatori, fatto questo che aumenta il senso di sfiducia in tutta l'organizzazione ed offende quel senso di giustizia estremamente sottile e percettivo che si manifesta nell'individuo fin dalla più giovane età. Sarebbe quindi estremamente opportuno, produttivo ed auspicabile, che si potesse giungere alla imparziale e corretta valutazione del personale, sia per eliminare le possibilità che

vengano date valutazioni non sempre imparziali, sia per accrescere la fiducia del dipendente nell'organizzazione. A questo riguardo sono state presentate nella precedente legislatura le seguenti proposte di legge:

« Avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate »; « Norme sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei corpi armati dello Stato »; « Criteri di base per le scelte delle massime cariche militari ».

Tale problema è tanto sentito che nei paesi anglo-sassoni sarebbero già un funzione, seppure allo stato sperimentale o quasi, laboratori basati su particolari calcolatori che permetterebbero, al personale specializzato, di sperimentare le reazioni del soggetto ad un numero quasi infinito di stimoli, esattamente controllati. Ma mentre si esprime l'augurio che non passi molto tempo perché si possa poter interrogare queste superbe macchine e chiedere loro di descriverci le capacità ed il carattere dell'esaminando, occorre fare ogni sforzo perché questo peculiare problema sia risolto nel migliore dei modi, pur nei limiti impostici dalla approssimazione degli attuali artigianali strumenti disponibili. V'è infatti da tenere presente che, oltre agli inconvenienti sopra lamentati, l'attuale sistema non offre alcuna garanzia che la valutazione, inconsciamente o con dolo, non venga fortemente contaminata da elementi personali ed extra servizio, o fortemente personalizzata dalla figura del capo. Inoltre, l'assoluta mancanza di controlli e la pratica impossibilità di ricorrere per avere giustizia, hanno costretto il dipendente a vedere nel proprio superiore l'unico incontrastato arbitro del proprio futuro, favorendo il diffondersi di atteggiamenti e comportamenti più di « sudditanza » che di « dipendenza », con grave nocimento sia per il decoro del singolo, sia per la credibilità della istituzione. Conseguentemente colui che ha a cuore la propria dignità personale corre il rischio di

essere enucleato come indesiderato o elemento di disordine, con giudizi dequalificati che rasentano l'offesa. Si favorisce così il sorgere di potentati nell'ambito dei quali l'unica legge è quella voluta dal capo. Tutto ciò è reso possibile per il contemporaneo verificarsi di un insieme di circostanze, quali:

- 1) l'alto costo e le lungaggini della giustizia;
- 2) l'impossibilità di poter impugnare il giudizio per via gerarchica;
- 3) l'assoluta mancanza di controlli connessa ad un errato senso di solidarietà di « casta »;
- 4) la mancanza di un idoneo strumento rappresentativo in difesa della categoria.

Onorevoli colleghi, accettare o tollerare ancora, in un regime democratico e repubblicano ed in uno Stato di diritto, questi soprusi da medio evo, significherebbe irridere alla nostra Costituzione ed abiurare ad uno dei più sacri compiti cui, come parlamentari, siamo stati chiamati. Tutti conosciamo il grave stato di disagio economico in cui versa la classe militare, per cui, l'aver concesso a questa solo il ricorso alla giustizia ordinaria (notoriamente economicamente molto gravoso) senza prima tentare il ricorso gerarchico, è stata una grossa ipocrisia in quanto, di fatto, ha significato la concessione della impunità del più forte nei confronti del più indifeso. Lo scopo di questa proposta è quello di assicurare l'accesso alla giustizia anche a questa categoria che, sia per antica consuetudine, sia per scarsa disponibilità finanziaria, è impossibilitata, nella sua stragrande maggioranza, a risolvere i propri problemi ricorrendo alla giustizia ordinaria. Sembra inoltre appena il caso di evidenziare che l'aver consentito, con la legge 5 novembre 1962, n. 1965 (articolo 4), il reclamo solo per incompetenza delle autorità compilatrici per il periodo cui la scheda caratteristica si riferisce e per i dati di fatto errati ed esattamente

controllabili, che l'interessato desume dalla comunicazione, senza però consentire che si possa entrare nel merito del giudizio caratteristico, è chiaramente un assurdo, perché mentre si riconosce che il compilatore possa incorrere in grossolani errori su dati tecnici facilmente riscontrabili, lo si ritiene una entità superiore ed inappellabile, al di sopra ed al di fuori di ogni bega, quando si tratta di entrare nel merito del giudizio caratteristico, giudizio che, è bene ribadire, è l'unico elemento, in assenza di rapporti personali con gli esaminatori, dal quale dipende tutto il futuro di carriera dell'interessato. Tutto ciò sembra chiaramente contrastare con gli articoli 24 e 113 della Costituzione che garantiscono la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione.

Per tutto quanto precede la proposta risponde ad una necessità di giustizia largamente sentita, in quanto concede al militare la possibilità di ricorrere gerarchicamente prima di interessare l'autorità giudiziaria. Con ciò si consente che sia fatta giustizia anche alla parte meno protetta della categoria.

Inoltre, poiché le conseguenze di tali torti non si esauriscono nel tempo, ma accompagnano l'interessato nell'arco di tutta la sua carriera, è stata prevista una norma transitoria che consente a coloro che ebbero a subire, in passato, torti di tale genere, di ricorrere al Ministro per la difesa nel termine di 4 mesi a datare dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO IX.

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DELL'ISTITUTO MILITARE NELLE STRUTTURE LOCALI

Apertura settimanale delle caserme al pubblico.

Per troppo tempo le forze armate sono rimaste un corpo chiuso, separato

dalla vita reale del Paese, sottratto ad ogni controllo dell'opinione pubblica e del Parlamento, operante secondo logiche sempre meno accettabili dai cittadini, emarginato, carente del supporto ideale del popolo, quindi scarsamente « credibile » come mezzo di difesa, in quanto non può esservi difesa valida senza il consenso dei cittadini.

In larga parte questa separatezza è dovuta alle barriere materiali e psicologiche che l'organismo militare ha creato per sottrarsi ad ogni critica e ad ogni controllo democratico. Con il « segreto » e il « riservato » sono stati coperti ogni tipo di comportamenti sindacabili: la stessa concezione di obbedienza basata sul principio del « quando parli con me fai silenzio », la proibizione di partecipare alla gestione della « impresa » attraverso organi rappresentativi o sindacali, ha gettato le basi per il deprecabile stato di isolamento in cui si trovano le Forze armate.

Queste sono delle lacune, delle barriere psicologiche che esistono; ma vi sono anche delle barriere materiali: il muro di cinta delle caserme, i cancelli invalicabili che segnano il confine tra area militare e area civile.

L'esistenza di queste mura è ancora giustificata? Non costituisce essa un serio ostacolo alla realizzazione del cittadino-soldato e non contribuisce a far sì che imbracciare un'arma significhi dimenticare le responsabilità del cittadino? Occorre invece evitare che il militare, tornando nella vita civile, si trovi ad essere un vero e proprio pesce fuori dall'acqua. Infatti il soldato, per operare a difesa del Paese, deve sentirsi pienamente inserito nel tessuto sociale, essendo in grado di potervi operare pienamente a suo agio.

Occorre in sostanza, sia ai fini delle capacità di difesa sia per poter reinserire, a pieno diritto, gli ex militari nella vita civile, attuare vari provvedimenti atti a rimuovere le cause della separatezza. Occorre in primo luogo una attenta revisione di ciò che viene oggi coperto ingiustificatamente sotto il marchio della riserva-

tezza e del segreto. Ma di questo non si occupa la presente proposta di legge che invece vuole affrontare il problema della separazione della vita di caserma.

Oggi le caserme vengono aperte al pubblico un paio di volte all'anno, in occasione delle principali ricorrenze in cui si celebrano i fasti militari. Le visite del pubblico sono accuratamente organizzate, il contatto tra militari e civili resta epidermico e saltuario, a volte folkloristico.

Occorre invece istituzionalizzare il contatto in profondità attraverso un collegamento continuo, creare una vera e propria interconnessione permanente tra cittadini e soldati, stabilire una continua permeabilità.

Con la presente proposta si mira a rendere convenientemente frequente, e non « episodica », l'apertura delle caserme al pubblico prevedendo che questa apertura avvenga settimanalmente.

Oltre ai motivi sopra specificati, tendenti ad avvicinare il cittadino e il soldato, vi sono peraltro anche altri motivi, non meno sostanziali, di natura essenzialmente sociale. Infatti l'accresciuta divaricazione tra sfera civile e sfera militare si è generata per l'incapacità dimostrata dall'Istituto militare di adeguarsi al mutamento dei tempi segnato dal passaggio dalla monarchia alla repubblica, dalla diffusione delle istituzioni democratiche, dalla richiesta del cittadino di sempre maggior partecipazione alla gestione della cosa pubblica, dalla crescita della cultura media. Un tempo era necessario un mese per spiegare alla recluta quale era la gamba sinistra e quale la destra, oggi ci sono più laureati tra i soldati che tra i generali.

Questa divaricazione tra sfera militare e sfera civile (che ha trovato una rappresentazione « al limite » in alcuni film, come il recente Marcia trionfale di Bellocchio, e nella contestazione dei movimenti democratici dei militari), ha prodotto gravi frustrazioni tra i giovani chiamati a compiere il servizio militare. Questa frustrazione è anche collegata ad una situazione di gravi ingiustizie sociali: in-

fatti un giovane su due è esonerato dal servizio, molti giovani, specie del sud, vengono sradicati dal loro ambiente e inviati a prestare servizio a mille chilometri di distanza a nord, mentre altri restano all'uscio di casa, studenti fasulli ottengono il rinvio fino a 26 o 28 anni mentre essenziali motivi di lavoro non danno la possibilità di rinvio.

Dalle gravi frustrazioni dei giovani nelle caserme, dalla mancanza di contatto con i civili, dalla emarginazione, è derivato il sempre più ampio diffondersi della droga e i frequenti suicidi. Concorrono a questo stato di cose le condizioni anti-giuridiche di moltissime caserme, l'insufficienza dell'assistenza medica e psicologica, l'autoritarismo becero e rozzo di determinate gerarchie.

Si impone in sostanza, anche per questi motivi, la necessità che possa essere eseguito un costante controllo dei cittadini su ciò che avviene nelle caserme, che venga data una possibilità di conoscenza ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che venga assicurato un costante e stretto colloquio tra cittadini e soldati.

Questi auspicati contatti e nuove possibilità di apertura potranno contribuire a ridurre le cause di frustrazione e quindi i tragici casi di suicidio ed uso di droga, abitudine contro la quale occorre peraltro intraprendere anche altre azioni preventive e terapeutiche.

Un importante strumento di controllo del pubblico sulla situazione delle caserme potrà aversi anche in futuro qualora si realizzi la auspicata istituzione dell'ufficio del commissariato parlamentare per le Forze armate.

Ad ogni modo la presente iniziativa per la normalizzazione dell'apertura delle caserme al pubblico, dovrebbe far divenire prassi un rito esoterico, con lo « scasermare » il contingente, dovrebbe contribuire a introdurre nel nostro istituto militare una nuova dinamica sociale, contribuire altresì alla democratizzazione delle Forze armate, avvicinare la opinione pubblica al soldato e ai problemi della dife-

sa, tenendo conto che « la difesa del Paese è una questione che riguarda tutti i cittadini ».

* * *

Impiego volontario del tempo libero dei militari in opere di pubblica utilità.

Nel nostro Paese molte opere di pubblica utilità non vengono compiute per difficoltà finanziarie o per la impossibilità, da parte delle regioni e degli enti locali minori, di reperire la necessaria mano d'opera. Molte di queste opere riguardano la cura del territorio come, ad esempio, i parchi pubblici, il rimboschimento, ecc.

Come noto, i parchi pubblici, che in altri Paesi costituiscono un grande patrimonio a disposizione dei cittadini e dei turisti in quanto appositamente attrezzati, da noi restano inutilizzati e, peggio ancora, divengono ricettacolo del teppismo e del malcostume ormai presente anche nelle piccole città.

Altra grave situazione in cui si dibattono molti comuni, soprattutto collinari e montani, è quella del mancato rimboschimento non potuto effettuare proprio per carenza di mezzi finanziari che non consentono un reclutamento di mano d'opera a prezzo di mercato.

Le conseguenze, in termini di dissesto idro-geologico, sono purtroppo molto gravi come da tempo va sostenendo « Italia Nostra » e come, d'altronde, si appalesa all'occhio di ogni cittadino cosciente e responsabile.

A fronte di questa drammatica realtà, e cioè alla impossibilità di reperire i fondi necessari ad intraprendere le opportune iniziative (tra le quali è da ricordare il ripristino di antichi forti di grande interesse storico e culturale che stanno andando in completa rovina), sta un'altra realtà, di cui non si tiene il debito conto ma che, invece, potrebbe fornire un contributo notevole alla risoluzione del problema: mi riferisco ai duecentocinquanta giovani che ogni anno vengono chiamati a prestare servizio militare.

Come noto, nel periodo che detti giovani trascorrono sotto le armi, poche ore al giorno, nella grande maggioranza dei casi, sono in realtà utilizzate per l'addestramento. Di conseguenza molte ore della giornata sono vissute in un « ozio coatto ». Spesso i giovani militari trascorrono queste ore dedicandosi, addirittura, a lavori femminili di ricamo e di cucito, oppure dedicandosi al giuoco delle carte, dei biliardini ecc.

Il senso di frustrazione, di inutilità e di sfiducia derivanti dall'ozio porta molti giovani militari all'uso della droga, a prestarsi a relazioni sessuali abnormi, ecc. Non rari, poi, sono i casi di suicidio nelle caserme come dimostrano recenti allarmanti statistiche.

Eppure è ben noto che nella maggior parte dei giovani è molto vivo il desiderio di rendersi utili alla comunità nel quadro di una accentuata coscienza sociale, così come è altrettanto nota la sensibilità dei giovani al problema della difesa del territorio in senso ecologico. Il concorso volontario e gratuito fornito dai giovani nel Belice, nel Friuli, a Firenze (in occasione della passata alluvione), ne costituisce ampia testimonianza.

Le considerazioni e riflessioni di cui sopra ci inducono a pensare che non sia utopistico provvedere ad una utilizzazione, su base volontaria, dei giovani in servizio di leva, come supporto a quelle organizzazioni nazionali (come la Guardia forestale, i Vigili del fuoco e, in alcuni casi, anche i Vigili urbani e la Guardia di finanza) che operano nei settori specificati.

Le regioni, province e comuni in accordo con i sindacati e le citate organizzazioni, dovrebbero individuare i campi in cui ritengono utile e possibile l'intervento e l'impiego di questi volontari informandone i locali comandi militari in modo che ne vengano edotti gli interessati. Naturalmente gli enti locali, quali maggiori interessati alla conservazione e buon uso dei beni pubblici e delle risorse naturali, potranno offrire, ai giovani militari da essi impiegati, dei premi per il lavoro svolto utilizzando fondi dei loro bilanci.

Ciò costituirebbe una incentivazione per coloro che si applicano volontariamente a detti lavori togliendosi dall'ozio coatto delle caserme (cosa, questa, che di per sé costituirebbe già un notevole punto di progresso nella vita del soldato) e rendendo un notevole servizio alla nazione. Inoltre, detti enti locali, dovrebbero provvedere ad una adeguata assistenza, anche assicurativa, onde rendere agevoli le condizioni di pratica attuazione del lavoro.

Con l'attuazione di questo programma si verrebbe a creare un piccolo « esercito volontario del lavoro » con finalità pratiche e sociali molto positive.

Questo lo scopo cui mira la presente proposta che deve considerarsi come un complemento ed una integrazione della proposta di legge « Istituzione di una componente civile della difesa ».

* * *

Istituzione di commissioni paritetiche composte da rappresentanti delle Forze armate e degli enti locali per la risoluzione dei problemi riguardanti l'inseadimento di installazioni militari nel territorio.

La presenza di comunità militari (caserme, scuole, presidi, reparti operativi, basi logistiche, arsenali, depositi, ecc.) ha da sempre creato dei problemi, problemi che si sono andati aggravando con l'evoluzione della società civile e della società militare. Su ciò hanno inciso in particolar modo: il passaggio dalle istituzioni monarchiche alle istituzioni repubblicane; il mutare delle esigenze di vita; il cambiamento del costume.

Ma soprattutto ha inciso il fatto che non è più accettabile e accettata una concezione delle Forze armate come corpo chiuso e separato dalla società. Infine ha influenzato il mutamento il fatto che i rapporti tra enti militari ed enti civili non possono più essere basati esclusivamente su contatti di vertice a livello nazionale, ma con l'introduzione dell'ordinamento regionale (a cui dovrebbe corri-

spondere anche la regionalizzazione delle forze armate), si impongono contatti diretti a livello enti locali-comandi periferici.

Va ricordato anche che la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme sui principi della disciplina militare » ha introdotto il concetto che alle « rappresentanze militari » possono essere affidati compiti di presa di contatto con le autorità locali per affrontare i problemi della convivenza delle comunità militari con le comunità civili, in particolari casi come quelli concernenti la gestione del tempo libero, i problemi culturali, sportivi, sanitari, relativi ad esempio all'uso misto (militare-civile) di strutture sportive, biblioteche, cinema, ospedali, sale ricreative.

Soluzioni a questi problemi sono state date in molti casi attraverso un lavoro di anni: ma le soluzioni sono spesso molto difformi e non di rado non esistono affatto, anzi esistono situazioni di forte attrito.

Mancano invero degli idonei strumenti legislativi per consentire una trattazione sistematica, continuativa ed omogenea delle questioni e per costringere le autorità militari e civili, nel caso siano riluttanti, ad un esame congiunto delle questioni pendenti, con l'obbligo di prospettare i problemi, che non venissero risolti, a livello superiore. Certo, sembra necessario fare ogni sforzo per evitare la separatezza delle istituzioni militari dal tessuto sociale territoriale: e ciò è importante in primo luogo per il soldato di leva che si trova, praticamente indifeso ed emarginato, a prestare servizio in un luogo generalmente sconosciuto, non di rado situato ad oltre 1.000 chilometri da casa sua, e con una paga bassissima che contribuisce a rendere più difficile l'inserimento.

La questione si pone del resto anche per il personale in servizio volontario e permanente e si pone con aspetti anche diversi da quelli del personale di leva (scuole dei figli, alloggi, mezzi di trasporto, ecc.).

Tornando ai soldati vi sono i problemi che riguardano: a) la dislocazione del-

le caserme a volte ubicate in pieno centro storico di una città; b) il rapporto numerico tra militari e civili (a volte un insediamento militare di migliaia di persone gravita su un piccolo paese stravolgendone l'economia); c) i rapporti sociali con i civili. A questo ultimo riguardo sono particolarmente gravi le questioni che concernono la vita affettiva e sessuale dei militari. Il soldato, sradicato dal suo ambiente, si sente molto spesso profondamente frustrato; tra l'altro, come sopra accennato, la sua miseranda paga lo emargina anche dal fiorente mercato delle prostitute e ne consegue una repressione sessuale con ovvie conseguenze sociali. Questa condizione in cui il giovane percepisce la sua marginalità, il suo carattere di escluso, spesso respinto da quel mondo civile con il quale pure si identifica, fa sorgere delle difficoltà nelle relazioni con i giovani coetanei civili. Il problema si è accresciuto con l'uso della droga, che si è esteso all'ambiente militare, e con l'omosessualità (non pochi soldati, per motivi di lucro, finiscono con l'essere adescati dall'ambiente omosessuale). A tutto ciò si aggiungono le condizioni di faticosità di molte caserme e in particolare dei servizi igienici e sanitari: ciò spiega i non infrequenti decessi e suicidi tra i militari.

Ciò che si richiede è la instaurazione per legge di un rapporto stabile tra autorità militari periferiche ed enti regionali, provinciali e locali. Non esiste ancora la figura dell'« assessore alla difesa » il quale nell'ambito delle amministrazioni civili abbia il compito specifico di occuparsi dei problemi del rapporto con i militari: è auspicabile che tale incarico sia istituito nel prossimo futuro.

È tuttavia possibile prevedere negli enti locali la designazione di una commissione che sia responsabile di questi rapporti. Analogamente, da parte delle autorità militari, anche attraverso l'apporto delle « rappresentanze » è possibile e necessario designare una commissione che abbia l'incarico di discutere, con i civili i rapporti di mutua convivenza. Queste commissioni paritetiche dovrebbero riunirsi periodicamente per affrontare i problemi

comuni riferendo, a livello superiore, le conclusioni nonché gli aspetti del problema rimasti eventualmente irrisolti, che quindi richiedono un intervento di carattere più generale.

TITOLO X.

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEI GIOVANI CHE COMPIONO IL SERVIZIO DI LEVA.

È ormai ben noto che solo circa la metà dei giovani della classe di leva compie il servizio militare. Su circa 400 mila giovani, approssimativamente la metà viene esentata per un motivo o per l'altro. Alcune esenzioni sono giustificate da gravi infermità fisiche o da particolari condizioni familiari, ma la grande maggioranza non trova giustificazione. Interi scaglioni di leva, ad esempio, vengono esentati. Tutto ciò potrà continuare fino a che non si ridurrà ad otto mesi il servizio di leva. Infatti la riduzione della durata del servizio eviterà le esenzioni estendendo, per necessità, il servizio di leva a tutti i giovani abili e facendo così rispettare il diritto-dovere previsto dalla Costituzione.

Allo stato attuale però occorre pensare alla condizione di quei giovani che prestando servizio militare non possono partecipare ai concorsi pubblici e privati e non possono inserirsi nelle liste di collocamento, mentre i loro coetanei più fortunati, essendo stati esclusi dal servizio militare, possono nel contempo inserirsi nel mondo del lavoro. Coloro che prestano servizio di leva subiscono dunque un doppio danno in quanto restano per un anno a bassissima paga, lontano centinaia di chilometri da casa e sottoposti alla disciplina militare, e nella impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, non potendo il militare, per assoluta mancanza di strutture nelle caserme, dedicare del tempo agli studi ed alla qualificazione.

L'attuale condizione di disparità e disuguaglianza è del resto in contrasto con

quanto chiaramente indica la Costituzione laddove stabilisce che:

« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese ». Ed ancora: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ». Nel caso in esame è chiaro che i giovani che prestano servizio di leva non vengono tutelati in modo paritetico ai giovani che ne sono esentati. Per ridurre gli svantaggi occorre perciò agire nel senso di modificare le norme relative ai concorsi pubblici in modo da restituire, in certa misura, a chi ha prestato servizio di leva quanto gli fu a suo tempo tolto. Ciò può essere attuato prolungando di due anni il limite massimo di età, stabilito nei bandi dei concorsi pubblici, per i giovani che vi partecipano dopo aver compiuto il servizio militare. Inoltre si deve pensare ad attribuire, per il servizio di leva prestato, un punteggio pari a quello che le commissioni esaminatrici conferiscono ai candidati provenienti da precedenti impieghi presso enti pubblici.

Onorevoli Colleghi, adottando questi provvedimenti si può riparare, almeno in parte, alle gravi ingiustizie che vengono a perpetrarsi a danno dei giovani che prestano il servizio militare di leva.

TITOLO XI.

PROVVEDIMENTI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI IGIENICHE NELLE CASERME E SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MILITARI.

Norme per rinnovare le strutture delle caserme.

Uno dei più gravi problemi cui si trovano di fronte i nostri soldati di leva è rappresentato dalle condizioni di vita nel-

le caserme. Queste caserme sono, spesso, ancora in una situazione di tipo napoleonico come, ad esempio, la caserma di Palmanova nel Friuli ancora strutturata come la concepì, appunto il « grande corso ».

Mentre il Parlamento si è preoccupato di affrontare il problema degli alloggi per ufficiali e sottufficiali, nulla ha sinora fatto per migliorare le condizioni di vita del soldato. Mentre si spendono, senza battere ciglio, migliaia di miliardi per il riarmamento dei sistemi d'arma (per un solo aereo MRCA vengono spesi oltre 17 miliardi e se ne costruiscono 100!) poco o nulla si è fatto nel campo delle infrastrutture destinate alle truppe.

In moltissime caserme esistono ancora condizioni di vita del tutto incompatibili con l'attuale sviluppo della nostra società: camerate spesso maleodoranti dove i militari sono letteralmente accatastati; servizi igienici spessissimo lontani dalle camerate; mancanza di acqua nelle « docce », dovuta anche all'antiquato sistema idrico, come è risultato in sede di interrogazione su una caserma di Pesaro ove i soldati, in piena stagione estiva, potevano effettuare la doccia una sola volta alla settimana, tenendosi addosso, per giorni e giorni, il sudore accumulato durante le esercitazioni!

In analoghe condizioni si trovano anche le cucine-truppa, le infermerie, vecchissime anch'esse ed antigieniche.

È del tutto inutile far rilevare che la lamentata e deprecata frustrazione dei soldati (che li porta spesso all'uso della droga e persino al suicidio) è dovuta in gran parte anche a questo stato di cose. È inoltre doveroso evidenziare la carenza di adeguate sale convegno e lettura, ove i soldati possano svolgere una attività ricreativa e culturale appropriata, specie in considerazione del fatto che molti di essi hanno dovuto interrompere gli studi intrapresi per servire la nazione e che quindi potrebbero svolgere nelle ore libere una attività culturale appropriata qualora si offrissero loro adeguate strutture. Analogo discorso può essere fatto per quanto con-

cerne il riscaldamento invernale, una adeguata illuminazione dei locali; la insufficienza di armadi e suppellettili, ecc.

Per quanto precede è non più procrastinabile la necessità di proporre l'applicazione di quegli indispensabili, elementari adattamenti, per rendere accettabile, ai giovani soldati, la vita in caserma.

* * *

Introduzione della attività ginnica nelle caserme.

L'attività sportiva nelle Forze armate, ad eccezione di quei reparti che la praticano per dovere di istituto, è sempre condotta a livello o per fini agonistici. Per deformazione professionale, il sottufficiale ginnico viene valutato ed apprezzato in relazione al numero di coppe e trofei che viene a conquistare. Ne consegue che l'attività sportiva nella caserma diventa patrimonio di pochi e, in genere, di coloro che giungono ad assolvere il servizio militare con « precedenti di mestiere » mentre alla gran massa non resta altro che andare ad assistere agli incontri, forse anche in maniera coatta. Questo stato di cose fa sì che lo sport nelle caserme, in effetti, non viene praticato in quelle forme massive e generalizzate che sarebbe auspicabile adottare per dei giovani che, chiusi in ambienti non sempre salutari, lasciano la loro esistenza in ore di completo abbandono ed ozio. Basterebbe scorrere, ad esempio, l'orario che regola la vita di quasi tutte le caserme romane, per rendersi conto che non è riservato alcun periodo del giorno all'attività ginnico-sportiva. La nostra proposta mira a colmare questa lacuna introducendo un'ora giornaliera di ginnastica nelle attività della caserma, tempo da ripartire opportunamente nel giorno secondo i suggerimenti degli esperti.

Con questa proposta e con l'adozione di provvedimenti paralleli, si spera di concorrere ad assicurare al cittadino soldato

una vita più sana ed attiva che lo difenda dalle insidie della prolungata inattività.

* * *

Norme per combattere la diffusione dell'uso della droga nelle caserme.

La droga nelle caserme è una triste realtà che ormai interessa la cronaca. Il fenomeno, che nel suo insieme ha assunto le proporzioni di un « problema sociale » non poteva non interessare anche i giovani in divisa che di questa società sono la parte più rappresentativa.

Bisogna subito dire che la caserma, avulsa dalle strutture sociali territoriali, lontana dalle esigenze dei giovani ed impossibilitata a dare ad essi una benché minima risposta, in quanto luogo chiuso e sordo ad ogni istanza, non è certo il miglior posto per dare assistenza ed aiuto ai tossicomani.

In un ambiente dove vige ancora la legge del « quando parli con me fai silenzio » e dove il « dialogo » procede solo dall'alto verso il basso, non v'è dubbio che il tossicomane non solo si viene a trovare in uno stato di completo abbandono, che ne aggrava le condizioni psichiche generali, ma si vengono a precostituire tutte le condizioni necessarie perché si formino nuovi « adepti » fra quegli elementi, psichicamente più deboli, in una sorta di reazione a catena.

Ciò è possibile sia per via del limitato contatto con il mondo esterno, che non permette un processo di verifica e compensazione, sia perché il giovane, che proviene da una realtà sociale obiettivamente diversa, è spesso soggetto a gravi frustrazioni che possono predisporre all'uso e alla diffusione della droga.

A questo punto resta solo da comprendere il dramma umano delle famiglie alle quali capita la sciagura di scoprire che il figlio, che torna dalla vita militare, è un drogato.

Allo stato attuale sembra che al militare drogato, quale cura preliminare, ven-

ga comminata una sanzione disciplinare e, poiché è convinzione delle autorità militari che lì dove non vi è droga non vi possono essere drogati, un trasferimento in un lontano ed isolato distaccamento.

Non vi è chi non comprenda come sia assolutamente inopportuno comminare la sanzione disciplinare ad ammalati che avrebbero invece bisogno di cure e comprensione e trasferire siffatti individui in ambienti ancor più disagiati, con il risultato ultimo di concorrere all'aggravamento del male ed alla sua diffusione in zone dove le strutture civili e militari, sanitarie ed assistenziali sono assenti o, quanto meno, carenti.

Occorre invece che le autorità militari, in prima istanza, ricerchino gli strumenti idonei per fare opera di prevenzione a tutti i fenomeni di disadattamento alla vita di caserma, facilitando al massimo il lavoro di gruppo e la partecipazione dei giovani alla vita e all'attività di caserma, insomma fare qualcosa di radicalmente diverso da quello che si fa adesso, cercando di comprendere il problema più vasto del disadattamento giovanile.

Le soluzioni autoritarie, oltre che inopportune, dimostrano che il problema non è stato compreso e risultano gravemente dannose sia per il soggetto, sia per la società.

Occorre quindi che la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza siano sottratte alla competenza del comando ed affidate esclusivamente alle autorità sanitarie, militari o civili, nel quadro di quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

A tale fine è indispensabile che l'amministrazione della difesa assicuri, nei propri ospedali militari, nel minor tempo possibile, la presenza di un medico specializzato nella cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Onorevoli colleghi, è però indispensabile che, nel mentre l'amministrazione militare adegua e potenzia le sue strutture alle esigenze del caso, il giovane affetto da tossicodipendenza sia, per legge, sottratto alla competenza delle autorità mi-

litari ed affidato alle strutture regionali, per la cura e la riabilitazione, nello spirito della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

* * *

Obbligatorietà dell'accertamento dell'idoneità al nuoto ed al salvataggio per i giovani militari che prestano la loro opera sulle acque marine, lagunari o fluviali o che vengano impiegati in operazioni anfibia o nautiche.

I tragici fatti recentemente portati alla ribalta delle cronache come quello avvenuto nelle acque del Ticino, dove ha trovato la morte il soldato Risucci, impiegato in una esercitazione sul fiume, pur essendo inesperto al nuoto, pongono in evidenza i gravi e « gratuiti » rischi cui sono esposti i nostri soldati e la poca cura, se non l'incoscienza, con la quale vengono condotti.

Il fatto evidenzia responsabilità gravissime da parte dell'amministrazione che così come impiega in operazioni anfibia uomini assolutamente inesperti al nuoto, sembra si disinteressi dall'assicurare la necessaria assistenza, sia con uomini sia con mezzi, a quei militari che si vengono a trovare in difficoltà.

Le responsabilità sono tanto più gravi se si pensa che il Paese mette annualmente a disposizione delle Forze armate, con non trascurabili sacrifici, consistenti somme per assicurare infrastrutture tecnico-sportive ai giovani militari.

Sembra appena il caso di evidenziare che, mentre gran parte di tali somme vengono spese dall'amministrazione per assicurare la presenza di piscine in tutti i circoli ufficiali ed in buona parte di quelli sottufficiali, che mentre non si lesinano contributi per incrementare gli sports di elite, come l'equitazione e la navigazione a vela (sia marittima sia aerea), i giovani militari, essenzialmente di leva, pagano con la vita il disinteresse che le Forze armate pongono nell'addestramento, sia tecnico sia umano, delle giovani reclute.

Tale responsabile incuria è così diffusa che anche tra i militari imbarcati sulle navi della Marina militare non è infrequente trovare elementi inesperti nel nuoto, con la ineluttabile conseguenza che un qualunque, lieve infortunio può trasformarsi, per il malcapitato, in un grave mortale incidente.

Tutto questo è ancora più grave se si pensa che le Forze armate possono avvalersi, per l'addestramento di questi uomini, di elementi di primissimo piano quali, ad esempio, i sommozzatori e gli incursori e di specifiche scuole dei corpi armati dello stato e dei Vigili del fuoco.

L'amministrazione deve rendersi conto che il militare che gli viene affidato, per poco o molto tempo, è un lavoratore che « produce sicurezza », verso il quale gli organi competenti ed il Paese tutto, quale datore di lavoro, hanno il dovere di applicare tutte quelle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro previste dalla legislazione in vigore.

La presente proposta ha lo scopo quindi di rimediare ad una grave carenza esistente e di impedire che altre tragiche ed immotivate morti di militari vengano ad aggiungersi ad un elenco, già troppo lungo, di morti, note e meno note.

* * *

Provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e sull'igiene sul lavoro in campo militare.

L'amministrazione della difesa è forse l'unica amministrazione che nel campo della prevenzione infortuni e dell'igiene sul lavoro non è soggetta ad alcun controllo da parte degli organismi all'uopo preposti dagli ordinamenti vigenti.

Conseguentemente l'amministrazione è portata ad utilizzare apparecchiature che offrono scarse o nulle garanzie di sicurezza al lavoratore soldato ed, in parallelo, a trascurare ogni applicazione di

norme e regolamenti al riguardo. Una incontrovertibile riprova di quanto detto, sta nel fatto che sia nelle accademie militari d'arma sia nell'accademia sanitaria militare interforze non si sono fino ad oggi tenuti corsi didattici e/o formativi sulla prevenzione degli infortuni o sull'igiene sul lavoro.

Conseguenza di questo gravissimo stato di cose è che il lavoratore soldato non ha potuto beneficiare delle stesse norme e degli analoghi regolamenti che difendono il lavoratore non militare.

Tutto questo è chiaramente un assurdo anche perché l'amministrazione per la difesa ha tutti i mezzi per poter, con poca o nessuna spesa, prima fra le altre, ottenere una sicurezza sul lavoro che potrebbe e dovrebbe servire da esempio alle altre organizzazioni sia pubbliche sia private.

La presente proposta rende obbligatoria, per una parte dei medici militari, la specializzazione in medicina del lavoro e l'esame in detta disciplina per tutti gli studenti dell'accademia sanitaria militare interforze, inoltre obbliga l'amministrazione della difesa ad inserire nei programmi del corso di specializzazione degli ufficiali d'arma e nei corsi per gli ufficiali di complemento, con opportuno adeguato risalto, un corso di antinfortunistica e di igiene del lavoro, svolto da idonei rappresentanti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

* * *

Attività delle rappresentanze militari in favore della salute e della sicurezza sul lavoro dei militari.

A più di un anno dalla loro costituzione le rappresentanze militari non hanno dato alcun pratico risultato in quanto incapsulate e svuotate di ogni contenuto dalla attenta gerarchia, mai così efficiente e sensibile come quanto « deve »

intervenire per salvaguardare e difendere privilegi veri o presunti.

L'introduzione della figura del difensore nella escussione dei rapporti più « gravi » è stata ridotta ad una burla per la mancanza di una seria, imparziale struttura, parallela o alternativa, che possa intervenire per salvaguardare i diritti violati del militare.

Ciò essenzialmente per un errato ed esasperato concetto di solidarietà di « costa » che rischia di fare dall'istituto militare una sorta di organizzazione mafiosa dove è praticamente impossibile poter individuare i responsabili di reati anche gravissimi.

Fra i tanti esempi basti ricordare il processo di Catanzaro, dove i silenzi e le reticenze dei militari sono state più eloquenti di qualunque confessione.

D'altro canto non si può permettere che l'istituto militare resti ancora legato a principi feudali, quando le milizie venivano reclutate, pagate, vestite, nutrite e guidate dal « signore » con poteri assoluti, di vita o di morte, solo perché, per motivi di ordine pratico, non si può fare in modo che tutto possa far capo al Ministro.

Nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro dei militari non è forse eccessivo dire che ci si trova all'anno zero.

Se le statistiche non rispecchiano questa tragica verità è solo perché la realtà non sempre riesce a valicare, in uscita, i cancelli delle caserme.

Occorre quindi avvalersi, nel più largo dei modi, delle rappresentanze militari, organismi che hanno, per legge, l'incarico specifico, ma che, per difficoltà ambientali e per motivi di opportunità, almeno in questo primo periodo, non hanno apportato quei mutamenti e quelle innovazioni che ci si attendeva.

La presente proposta, dando la possibilità all'organismo di poter far ricorso, nei modi previsti dal regolamento, al Ministro per la difesa, senza filtri e preva-

ricazioni, dovrebbe rendere più funzionale l'istituto in un settore di primario interesse per tutto il mondo militare.

TITOLO XII.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEI GIOVANI NELL'ISTITUTO MILITARE.

Costituzione dell'istituto di selezione psico-fisica della difesa.

La selezione fisica e psicoattitudinale dei giovani che intendono intraprendere la carriera militare, sia come ufficiali sia come sottufficiali, sembra svolgersi in genere senza quelle garanzie di imparzialità che sono per legge richieste in ogni tipo di concorso ed in particolare in quelli del pubblico impiego.

Ciò si evince dal fatto che i concorrenti sono, in genere, sottoposti a visite mediche presso sedi e con commissioni diverse per cui non sembrano essere rispettare quelle garanzie di uniformità di giudizio che sono peculiari caratteristiche di ogni concorso.

Tale uniformità di giudizio viene meno ancora una volta in sede di esame psico-attitudinale, in quanto, alcune amministrazioni lo effettuano con commissioni itineranti costituite da personale occasionalmente disponibile e quindi sempre diverso.

Non v'è chi non comprenda come la adozione di una così farraginoso prassi non garantisce l'uniformità di valutazione per i candidati, pur risultando altamente costosa in termini finanziari se si tiene presente la consistenza delle commissioni, che, tra selettori, assistenti e somministratori, raggiunge sempre numeri con due cifre.

Tali forti spese, non sufficientemente giustificate in un periodo di così acuta crisi economica, favoriscono il sorgere nell'ambiente, e non solo in esso, di voci non sempre benevole, sia nei confronti

dell'amministrazione, sia nei riguardi del personale selettore. Inoltre l'istituzione di organismi paralleli e ripetitivi, in ognuna delle tre forze armate, esalta l'impressione di spreco e impone l'intervento del legislatore per far cessare uno stato di cose che non può non danneggiare l'immagine di serietà e di rigore amministrativo che l'amministrazione intende darsi.

Purtroppo, per la tendenza esistente nella forza armata, numericamente più consistente, di fagocitare, negli enti interforze, le forze armate numericamente meno rappresentate, esiste la propensione, in queste ultime, di respingere ogni invito alla costituzione di organismi unitari.

Quale riprova basta ricordare il caso dell'Accademia di Sanità militare interforze (ASMI) che, istituita sulla carta da circa un decennio, opera ancora con sezioni di forza armata decentrate in città diverse, ed in modo assolutamente autonomo, come se fosse possibile ipotizzare che il Paese possa assicurare una migliore assistenza medica all'aviere o al marinaio rispetto al fante.

Per impedire il ripetersi di un tale inconveniente occorre che il Ministro per la difesa si faccia carico di esercitare una più attenta sorveglianza affinché la volontà del Parlamento sia esecutiva anche per l'istituto militare. Occorre anche trovare nel contempo gli strumenti necessari ed opportuni per impedire che in ambito interforze la forza del numero possa prevalere sulla giustezza delle idee. La presente proposta tende ad unificare ed uniformare, nelle forze armate, l'istituto della selezione psico-fisica al fine di assicurare, per quanto possibile, identico trattamento a tutti i concorrenti ed evitare che, mentre il Paese si dibatte in una delle più gravi crisi economiche della sua giovane storia, vi siano enti che si permettono sprechi veramente colpevoli.

È stato nel contempo previsto di affidare la direzione delle sezioni tecniche del centro, ad elementi civili di provata capacità, proprio per ridare alla selezio-

ne quella credibilità che dubbi ed accuse, forse infondati ed ingenerosi, tendevano a togliere.

Inoltre si è pensato di permettere, a enti e ricercatori, l'accesso, controllato e regolamentato, ai dati raccolti in quanto essendo il costituendo centro militare l'unico organismo nazionale a poter disporre di un così elevato numero di informazioni sulla gioventù italiana, si deve evitare che tale raccolta resti finalizzata, in modo sterile, a soli fini settoriali.

* * *

Provvedimenti in favore del personale di leva che intende transitare fra il personale volontario.

A fronte di una dilagante disoccupazione giovanile che interessa centinaia di migliaia di individui, v'è l'istituto militare che sembra trovarsi in difficoltà per la mancanza, nei suoi quadri permanenti, di alcune decine di migliaia di persone.

Il fenomeno riesce giustificabile solo se si tengono presenti le grosse difficoltà che trovano i giovani diplomati ad inserirsi, ad adeguato livello, nella struttura militare per l'alto costo che l'amministrazione intende far loro pagare per accoglierli nelle sue strutture.

Per un giovane in possesso di laurea o diploma, che decidesse di intraprendere la carriera militare, esiste una sola adeguata via: la carriera dell'ufficiale. Per chi fosse costretto, per ragioni varie, ad inserirsi dal basso, tramite la Scuola allievi sottufficiali, non esiste praticamente alcuna possibilità di far valere il proprio titolo di studio, in quanto i bandi emessi dalle tre Forze armate non « prevedono » che possa prendere parte al concorso un giovane in possesso di laurea o di maturità. Questo è chiaramente un non senso.

Stesso trattamento esiste per quei militari di leva laureati, « L », o diplomati,

« D », che al termine del servizio militare intendessero permanere nelle Forze armate. Per loro nessun incentivo, nessuna agevolazione.

In sintesi può affermarsi che i giovani diplomati e laureati che volessero intraprendere la carriera militare in qualità di sottufficiali, devono gettare alle ortiche il loro titolo di studio ed allinearsi ai giovani in possesso di licenza media e, in alcuni casi, anche a quelli in possesso della sola licenza elementare.

Ancora una volta non può che parlarsi di pigrizia mentale ed insensibilità per i problemi sociali ed umani della società civile, inconvenienti che finiscono con il creare grossi ostacoli alla stessa amministrazione militare verso la quale i vertici militari hanno specifici e precisi doveri. La presente proposta mira a favorire l'inserimento di quanti, una volta espletato il servizio militare di leva, intendano permanere nelle Forze armate.

Ovviamente, per i giovani in possesso di specifici titoli di studio si sono previste adeguate e giuste agevolazioni che dovrebbero risolvere i problemi immediati delle Forze armate ed elevare il livello culturale medio della classe militare.

TITOLO XIII.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI MILITARI IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE O DI MORTE IN SERVIZIO

I frequenti luttuosi incidenti che interessano il personale delle Forze armate hanno richiamato l'attenzione su una realtà sconcertante. Durante l'espletamento di un diritto-dovere costituzionale, molti giovani soldati sono morti ed altri non potranno più applicarsi attivamente a quelle arti e professioni che esercitavano prima di essere chiamati a svolgere il servizio militare di leva.

Ogni giorno militari di ogni corpo e categoria, carabinieri, guardie di finanza, di pubblica sicurezza, agenti di custodia ecc., si trovano, per una deficienza fisica contratta in servizio, a dover tornare a casa senza avere più idoneità a svolgere una qualunque attività proficua.

Come la collettività indennizza questi giovani che per motivi attinenti a compiti svolti al servizio della Patria riportano gravi menomazioni fisiche? La tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, lo dice: nei casi di lesioni o infermità più impressionanti (per esempio, la perdita dei quattro arti o la distruzione delle ossa della faccia, tale da costringere a speciale alimentazione) circa 61.000 lire al mese. Per ufficiali e sottufficiali la pensione privilegiata è pari all'ultima retribuzione per la 1ª categoria, a scalare del 10 per cento dalla 2ª categoria in poi.

Dunque un militare di leva che abbia contratto infermità tali da non essere più in grado di vivere autonomamente (1ª categoria), riceve 735.000 lire l'anno. Per la 8ª categoria, che prevede fra l'altro la perdita di 3 dita o di un orecchio con sordità unilaterale assoluta, vengono corrisposte 220.000 lire l'anno, cioè circa 18.000 lire mensili. La tabella « A », allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, evidenzia che delle otto categorie di lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione privilegiata, almeno le prime sei riguardano limitazioni sensibili all'attività lavorativa di un individuo.

Il presente progetto vuole evitare una simile paradossale situazione e rivalutare, secondo una stima equa, in relazione anche alle necessità personali determinate dalla menomazione contratta in servizio, la pensione privilegiata per il personale che contrae lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio e ciò anche per avvicinare il trattamento riservato al militare di leva, a quello previsto per il lavoratore civile infortunato sul lavoro.

Altro aspetto della problematica dell'infortunistica concernente i militari in servizio è la necessità di far fronte a spese considerevoli al momento dell'incidente.

Con provvedimenti discrezionali di ogni singola amministrazione, vengono concesse, *una tantum*, delle somme allo scopo di alleviare gli immediati oneri economici gravanti sull'infortunato o sugli eredi, ma è poco. Lo Stato deve garantire, in proprio, come diritto e non come obolo, la tutela di questi cittadini che hanno solo dato e che non debbono essere abbandonati ad un destino crudele ed a condizioni di miseria.

Questo provvedimento legislativo, pertanto, vuole anche istituzionalizzare e rivalutare la concessione di quelle elargizioni che ciascuna amministrazione ha sentito di dover corrispondere in occasione di gravissimi infortuni dei propri dipendenti (decessi, lesioni permanenti fortemente limitative) e che di fatto concede attraverso varie forme: prelievi da fondi riservati al benessere del personale, collette, ecc.

Tali somme, che verosimilmente serviranno per affrontare le spese immediate nei casi di disgraziato incidente, costituiscono una integrazione (come da tabella « B » allegata) a quanto già predisposto da norme di legge, e debbono essere messe a disposizione degli infortunati o dei loro eredi subito dopo gli accertamenti di rito.

Noi crediamo che questa proposta possa sanare aspetti lacunosi e retribuzioni inadeguate, nel campo dell'infortunistica, dei militari in servizio e che possa cancellare ingiustizie, se non vogliamo chiamarle prevaricazioni, che le amministrazioni dello Stato operano, con burocratica noncuranza, nei confronti di cittadini che hanno dato moltissimo alla comunità.

Visto il testo unico delle norme sul trattamento economico di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Vista la tabella « A » allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

Vista la tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

TITOLO XIV.

RISTRUTTURAZIONE DEI COMANDI ED ENTI OPERATIVI E LOGISTICI DELLE TRE FORZE ARMATE AL FINE DI ELIMINARE LE COMPONENTI RIPETITIVE E NON NECESSARIE

Ogni qual volta si parla di organica, nelle forze armate ci si ritrova a dover discutere su una varietà di numeri e tabelle di volta in volta sempre differenti.

Le cifre fissate con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono mediamente il 50 per cento di quelle fissate con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, e che dovevano costituire il tetto invalicabile delle esigenze delle nostre Forze armate.

Viceversa, dalla relazione del 1978 della Corte dei conti si evince che tale numero non solo è stato raggiunto, ma largamente superato. Quali le ragioni?

Sembra debbano essere, prima di tutto, ricercate nella meccanica dell'avanzamento degli ufficiali che prevede la posizione in « soprannumero » o « fuori organica » nei diversi gradi.

Ciò, di fatto, comporta che nessuna seria programmazione è possibile finquando non si potrà operare su dati certi. Inoltre questo personale, posto in area di parcheggio e mantenuto in servizio per motivi di opportunità, preme, per determinare nuovi incarichi indipendentemente dall'esistenza di effettive esigenze, spingendo verso l'alto tutta la piramide. Sembra il caso di ricordare, ad esempio, che l'incarico di capo ufficio del segretario generale, che nel 1965 era ricoperto da un colonnello, è ora attribuito ad un generale di corpo d'armata e che in sede di ristrutturazione del SISMI è stata costituita, nell'ambito dell'autoreparto di quel servizio, una direzione automobilistica cui è stato assegnato un colonnello con alle dipendenze un tenente colonnello, comandante dell'autoreparto, dove, al tempo del generale Di Lorenzo, l'intero autoparco, non certo meno consistente del presente, è

stato retto, per lungo periodo, da un semplice capitano (sembra quasi che nelle Forze armate gli incarichi vengano creati e modellati alle persone).

Di contro si assiste al fatto che il comandante della capitaneria di porto di Roma, con il gravoso carico derivantegli dall'amministrazione del demanio di uno dei più delicati e tormentati tratti del litorale nazionale, svolge anche l'incarico di ufficiale addetto al Ministro della marina mercantile.

Dinanzi a queste situazioni sconcertanti e contraddittorie, v'è la richiesta reiterata e pressante, dei vertici militari, di apportare modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, che in effetti non sembrano trovare riscontro nella realtà anche perché è ancora in corso una ristrutturazione tecnico-funzionale, essenzialmente da parte dell'esercito, che assorbendo di fatto i regimenti, dovrebbe aver reso disponibili un non trascurabile numero di colonnelli.

Inoltre esistono di fatto, in ambito ministeriale, situazioni atipiche che, se dovessero avere riscontro in seno alle grandi società industriali e commerciali, ne determinerebbero il fallimento nel minor lasso di tempo.

Basta pensare alla funzione cui assolve il primo reparto personale degli stati maggiori in relazione ai compiti assegnati alle direzioni generali del personale.

Trattasi, in effetti, di un organismo parallelo e ripetitivo che potrebbe essere opportunamente ristrutturato con largo recupero di personale.

Ciò premesso la richiesta dei vertici militari, senza l'ausilio ed il supporto di dati ed elementi probanti, sembra non motivata e francamente paradossale.

La presente proposta affronta in termini più adeguati il problema, chiedendo che venga:

accertata, in un modo accurato e dettagliato, l'effettiva esigenza delle forze armate a seguito della nota ristrutturazione, per stabilire la consistenza del personale dirigente e non dirigente necessario e le eventuali modifiche da apportare

alla legge di avanzamento nonché i provvedimenti legislativi che il governo conseguentemente intende promuovere;

conferita, con precise garanzie, al Ministro per la difesa, una delega per definire l'ordinamento quadro delle Forze armate in base al suddetto accertamento.

Tutto ciò per poter dare alla direzione politica elementi probanti di valutazione al fine di trovare una equa e definitiva soluzione a tutto il problema.

TITOLO XV.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FOGGIE DELLA DIVISA MILITARE. ESTENSIONE DELLA CESSIONE GRATUITA DELLE DIVISE A CATEGORIE ATTUALMENTE ESCLUSE DAL BENEFICIO.

Nuova foggia della divisa militare.

L'attuale normativa prevede che al personale di truppa, sia volontario sia di leva, vengano assegnate divise da lavoro, per uso interno e divise da libera uscita e da parata, sia invernali sia estive.

Considerato che il giovane volontario impiega mediamente 18 mesi per raggiungere il grado di sergente e vestire quindi la divisa di sottufficiale, ed il militare di leva resta in divisa solo pochi mesi, tale assegnazione sembra un grosso spreco in considerazione del fatto che, stante la nuova normativa, i giovani possono utilizzare, per la franchigia, gli abiti borghesi.

In molti paesi, vedi ad esempio Israele, l'uso delle divise da franchigia è stato ritenuto anacronistico e poco funzionale per cui sono state adottate, anche per uso esterno, idonee tute da combattimento, rivelatesi molto funzionali, le quali, oltre a comportare un grosso risparmio per l'amministrazione, hanno diminuito, di

molto, il grosso « fardello » che il militare è costretto a portare con sé.

Il provvedimento, anche dal punto di vista sociale ed estetico, è in linea con le mutate consuetudini dei giovani che oggi hanno adottato un modo di vestire molto meno formale che in passato (jeans, camicia, maglione).

I tempi di attuazione del provvedimento sono ovviamente lunghi per permettere all'amministrazione di poter smaltire le attuali scorte.

* * *

Semplificazione della divisa degli appartenenti all'arma dei carabinieri.

In un recente discorso il Presidente della Repubblica, riferendosi agli attacchi che con sempre maggiore tracotanza la delinquenza comune e politica porta alle istituzioni del Paese, ha affermato che tutta la nazione è in guerra e gli appartenenti alle forze dell'ordine sono in prima linea.

È questo un fatto incontrovertibile che, seppure avallato dalla più alta autorità nazionale, è dinanzi agli occhi di ogni cittadino.

Ebbene anche in questo stato di emergenza, sopravvivono assurdi anacronismi che sarebbero tali anche in una società meno travagliata e turbolenta della nostra.

Ci si riferisce alla foggia della divisa dei militari dell'arma dei carabinieri, ancora tenacemente arroccati nell'affermare « fedeltà » all'uso della cravatta, che tutti gli altri corpi di polizia e le stesse Forze armate hanno già rifiutato nelle loro divise estive, dei guanti e della « bandoliera » che oltre ad essere diventata del tutto inutile dal punto di vista funzionale (v'è chi assicura che le annesse giberne vengono utilizzate solo quali portasi-garette), impaccia i movimenti del militare proprio nel momento in cui è più necessaria la assoluta e completa libertà di movimento.

Occorre che le superiori autorità si rendano conto che in periodi di emergenza, o quando la tradizione incomincia a violentare la sfera del buon senso, è non solo opportuno, ma necessario, rinunciare a tradizioni che sembrano solo servire a « stancare » il personale, concorrendo a renderlo meno efficiente.

* * *

Estensione a tutti i militari del diritto al vestiario gratuito.

È noto che tutte le amministrazioni, statali e non, assicurano gratuitamente ai dipendenti le divise che il personale è chiamato ad indossare in servizio.

Tale criterio non è seguito dal Ministero della difesa che costringe i propri dipendenti a sobbarcarsi, dal grado di maresciallo in poi, ad un onere particolarmente gravoso, dovendo provvedere direttamente all'acquisto delle divise.

Stante le note difficoltà economiche in cui tutta la categoria si dibatte, specie nei gradi inferiori, sembra particolarmente ingiusto e rispondente a condizioni ormai largamente superate e quindi anacronistiche, che l'amministrazione non estenda a tutto il personale militare il beneficio di concedere il vestiario gratuito a similitudine, come detto, di quanto già da tempo in atto in altre amministrazioni dello stato.

Si ritiene perciò equo che tale criterio venga esteso anche all'amministrazione militare, la quale, per l'esattezza, già provvede in proprio a fornire, in uso, al proprio personale, speciali indumenti da campagna e da navigazione, sia navale sia aerea.

Si tratterebbe quindi di estendere alle divise un principio già esistente. Tale necessità risponde anche ad un concetto di opportunità in quanto abolisce appariscenti sperequazioni fra persone aventi lo stesso grado ed appartenenti alla stessa amministrazione, le quali, avendo posizioni sociali ed economiche familiari di-

verse, sono costrette a comportamenti formali che creano non pochi disagi e discriminazioni.

Per quanto attiene gli oneri finanziari che la presente proposta sembrerebbe imporre, si ritiene che possano essere sufficientemente compensati dalle economie che la semplificazione delle divise per i militari e graduati di truppa dovrebbe comportare.

TITOLO XVI.

ISTRUZIONE CIVICA E DEMOCRATICA NELLE CASERME.

È ormai noto che i militari ed in particolare quelli di leva, trascinano la loro esistenza in lunghi periodi di ozio forzato. Sarebbe opportuno che l'amministrazione impegnasse parte di tale tempo in conferenze e corsi di istruzione civica e democratica.

Tale necessità è ancora più evidente se si tiene conto dei gravi sconvolgimenti sociali e politici che da qualche tempo interessano il Paese.

Un corso di educazione civica e democratica, condotto da personale effettivamente qualificato e preparato, potrebbe concorrere, non poco, ad inculcare nei giovani, concetti basilari del vivere civile e democratico che il militare, volontario

o di leva, porterebbe nella sua realtà sociale, culturale, politica ed economica una volta dismessa la divisa.

Questa necessità, inoltre, impone alla amministrazione militare di porre, essa stessa, maggiore attenzione ai suddetti problemi, sia per dover reperire e preparare docenti idonei, sia per non creare troppo evidenti disallineamenti fra quanto insegnato e quanto praticato.

Visto in un arco di tempo sufficientemente lungo, sempre che l'iniziativa non venga svuotata di ogni contenuto, l'adozione di corsi informativi di educazione civica e democratica, a carattere continuativo nelle caserme, non può non rivelarsi un valido strumento per la formazione morale e civile del nostro popolo.

Al fine di assicurare l'impiego di personale civile e militare avente una solida preparazione, è stata prevista la corresponsione, ai docenti, di un gettone di presenza di lire tremila per ogni ora di lezione.

ONOREVOLI COLLEGHI! Nella certezza che vorrete venire incontro alle giuste aspettative, sia del mondo militare sia della società tutta, si sottopone alla benevola attenzione del Parlamento la seguente proposta di legge che si prega di voler approvare con ogni consentita urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

UNIFICAZIONE E DURATA
DEL SERVIZIO DI LEVA

ART. 1.

La ferma di leva per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica è di mesi otto. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento la durata della ferma di leva è fissata in 15 mesi.

La riduzione della ferma sarà attuata con la seguente gradualità:

a) 10 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

b) 8 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II.

RISTRUTTURAZIONE ED UNIFICAZIONE
DEGLI ORGANI
DEL SERVIZIO DI LEVA.

ART. 2.

Con l'unificazione della durata del servizio di leva vengono a cessare le due or-

ganizzazioni attualmente esistenti per la formazione dei contingenti di leva per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina.

ART. 3.

Sono organi del servizio della leva i soli consigli di leva di cui alla tabella in allegato « A » ed i relativi uffici di leva retti da commissari di leva i quali dipendono, per quanto riguarda l'applicazione delle mansioni ad essi demandate in materia di leva, dal Ministro della difesa.

All'estero il servizio della leva è devoluto alle autorità diplomatiche e consolari.

ART. 4.

Le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva, sono quelle riportate nella tabella « A » di cui al precedente articolo.

Tali consigli sono composti:

1. - da un commissario di leva, presidente;

2. - da tre ufficiali in servizio permanente, uno per ogni Forza armata, aventi lo stesso grado (non inferiore a capitano), periti selettori attitudinali;

3. - dal sindaco del comune degli scritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

4. - da un qualificato rappresentante della direzione provinciale della confederazione sindacale;

5. - da un ufficiale inferiore o subalterno con funzioni di relatore e segretario, senza voto.

In questa sede ogni iscritto, prima dell'accertamento della idoneità fisica, può precisare, con domanda irrevocabile, la Forza armata nella quale intende svolgere il servizio di leva.

Il mancato accoglimento di detta domanda, sia per esigenze di servizio sia per inabilità fisica del richiedente, deve essere notificata all'interessato, per iscritto, nel termine massimo di sessanta giorni, precisando i motivi che hanno impedito l'accoglimento della domanda.

Trascorso tale termine la domanda deve ritenersi comunque accolta.

Restano inalterati i parametri attualmente in vigore per l'accertamento dell'idoneità fisica ad adempiere il servizio di leva in ogni singola Forza armata.

Il personale iscritto fra la gente di mare, qualora non esistano ragioni di carattere fisico, deve adempiere il servizio di leva nella Marina militare.

L'iscrizione alla gente di mare deve risultare, con apposita annotazione nelle liste di leva, a fianco dei nominativi degli interessati.

In ogni comunicazione fatta dal Consiglio di leva agli iscritti, deve sempre essere riportata la seguente frase: « Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 30 giorni dalla notifica.

ART. 5.

Su domanda dell'interessato, il Ministro della difesa, sentito il parere della Commissione consultiva d'appello, può annullare o modificare le decisioni del Consiglio di leva.

La Commissione d'appello è così composta:

1. - dal presidente della Commissione difesa del Senato, presidente;

2. - dal presidente del Tribunale supremo militare, vicepresidente;

3. - da un consigliere di Stato, membro;

4. - da un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello, membro;

5. - da un ufficiale superiore dell'Esercito, membro, e un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti quella Forza armata;

6. - da un ufficiale superiore della Marina, membro, e un ufficiale inferiore della Marina, segretario, per i ricorsi riguardanti la Marina militare;

7. - da un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti quella Forza armata;

8. - da uno dei segretari nazionali della Confederazione sindacale.

In caso di assenza, o impedimento, i membri di cui ai numeri 1) e 2) saranno rispettivamente sostituiti:

a) dal vice presidente della Commissione difesa del Senato;

b) dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare.

Per la validità dei pareri della Commissione è necessaria la presenza del presidente, di tutti i magistrati e degli ufficiali della forza armata alla quale appartiene il ricorrente.

Alle sedute della Commissione può prendere parte, senza voto, un consulente per ciascuna Forza armata.

I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

TITOLO III.

RINVIABILITÀ DEL SERVIZIO DI LEVA.

ART. 6.

È concessa a tutti i giovani, iscritti nelle liste di leva, la facoltà di richiedere il rinvio per adempiere all'obbligo militare fino al compimento del 26° anno di età (28° solo per gli studenti impegnati in corsi di laurea aventi durata sessennale).

Per ottenere tale rinvio gli interessati devono avanzare ai consigli di leva apposita domanda, precisando l'anno in cui desiderano essere chiamati.

Tale periodo deve essere compreso fra l'anno in cui l'interessato compie il 20° e quello in cui giunge al compimento del 26° anno di età.

La domanda è irrevocabile.

ART. 7.

Per garantire l'afflusso annuale del numero delle reclute necessarie alle Forze armate per assolvere ai compiti istituzionali, il Ministero della difesa ha facoltà di anticipare la chiamata alle armi anche dei giovani che hanno chiesto, a qualsiasi titolo, il rinvio e che compiono nell'anno solare in cui avviene l'incorporamento, il 21° anno di età, partendo da quelli nati il 1° gennaio fino al raggiungimento del numero di giovani da incorporare nell'anno.

ART. 8.

Ai giovani che, per qualunque motivo, abbiano usufruito di rinvii, prima di

adempiere il servizio di leva, non è consentito di poter beneficiare di eventuali motivi di esonero per circostanze che nel tempo si dovessero verificare, per espressa volontà dell'interessato.

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per motivi di studio.

TITOLO IV.

IMPIEGO E DESTINAZIONE DEL CITTADINO CHIAMATO AD ADEMPIERE GLI OBBLIGHI DI LEVA

ART. 10.

L'avvio alle armi, per il personale dei contingenti di leva dell'esercito e dell'aeronautica, resta regolato dalle norme in vigore.

ART. 11.

L'avvio alle armi per il personale dei contingenti di leva assegnati alla marina, in sede di esame psico-fisico presso i consigli di leva, è regolato da *Levadife* nei tempi e nei modi preventivamente concordati con lo Stato Maggiore di Forza armata. Detto personale verrà accentrato, per le operazioni di incorporamento, presso i Maricentro di Taranto e La Spezia, dove verrà sottoposto ad un periodo di addestramento iniziale.

ART. 12.

Al termine del periodo di addestramento iniziale i militari di leva dovranno essere destinati presso comandi, pre-

sidi o enti dell'Amministrazione militare ubicati, per quanto possibile, nella zona più vicina alla località di residenza, risultante all'atto della chiamata alle armi e comunque, di massima, in sedi ubicate a non più di 350 chilometri dalla località di residenza.

ART. 13.

I militari possono, all'atto del reclutamento, rinunciare al vincolo di cui al precedente articolo ed optare per una diversa destinazione, indicando tre sedi preferenziali. In tal caso si provvede alla assegnazione del militare secondo le esigenze. Tale richiesta dovrà sempre risultare nel documento matricolare del militare.

La sede di assegnazione diviene - ai fini burocratico-amministrativi nei confronti dell'interessato - sede di domicilio eletto, a meno che lo stesso non opti per eleggerla a propria residenza.

ART. 14.

Ai militari di cui al precedente articolo ed a tutti quelli che per qualunque motivo vengono a prestare il proprio servizio di leva in zone distanti a più di 350 chilometri dalla propria residenza, è consentito il viaggio sui treni rapidi e, qualora destinati in sedi di servizio ubicate a più di 600 chilometri dalla località di residenza, l'uso di aereo civile, nonché un numero di viaggi doppio, con diritto a rimborso, rispetto a quelli spettanti ai militari di cui all'articolo 12.

ART. 15.

Le autorità regionali ed i comandi militari territoriali devono porre ogni cura affinché risulti agevolato l'inserimento dei militari di ogni grado nella vita delle comunità locali realizzando forme di collaborazione:

1. - nei consigli di leva, ai fini di avere un fattivo scambio di informazioni

per andare incontro alle esigenze prioritarie del cittadino-soldato;

2. - nelle strutture economiche della regione, al fine di organizzare e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale, attività culturali, ricreative e sportive con particolare riferimento alla possibilità di organizzare corsi con docenti sia militari sia civili;

3. - fra le strutture sanitarie militari e civili;

4. - per la tutela dei beni culturali e ambientali;

5. - per risolvere il problema delle abitazioni per i militari e le loro famiglie;

6. - per coordinare gli sforzi al fine di utilizzare, in modo adeguato, il patrimonio professionale del personale, sia di leva sia volontario (che per un qualunque motivo lascia le Forze armate), che allo stato attuale sembra non essere adeguatamente impiegato, se non addirittura disperso;

7. - per il migliore impiego, in caso di calamità o di esigenze straordinarie, delle risorse disponibili.

ART. 16.

Ai fini del precedente articolo le Regioni provvedono, con proprie leggi, alle norme di attuazione di loro competenza.

ART. 17.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, il relativo regolamento di applicazione, comprensivo delle norme transitorie, che consentano la com-

pleta attuazione del disposto, entro 36 mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO V.

NORME PARTICOLARI PER I GIOVANI ISCRITTI FRA LA GENTE DI MARE CHIAMATI AD ASSolvere IL SERVIZIO DI LEVA.

ART. 18.

Tutto il personale di leva in servizio militare marittimo, iscritto fra la gente di mare, deve essere incorporato in categorie e specialità che consentano il riconoscimento dei servizi prestati nella Marina militare ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei titoli professionali marittimi.

ART. 19.

L'impiego del suddetto personale, salvo esplicita rinuncia dell'interessato, deve essere limitato sempre a destinazioni di imbarco su unità militari che, per il loro impiego operativo, assicurino il riconoscimento del periodo d'imbarco effettuato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18.

ART. 20.

Gli uffici leva delle capitanerie di porto segnalano ai competenti centri di reclutamento i nominativi dei giovani iscritti nella gente di mare con tutti i dati necessari per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

ART. 21.

Nel dare corso ai movimenti numerici e nel segnalare alla Direzione generale competente i nominativi di quei giovani che, per l'appartenenza a particolari categorie, devono essere destinati nominativa-

mente, il centro di reclutamento reclute competente, deve curare che non abbiano a verificarsi errori o disguidi che possano danneggiare i giovani in oggetto.

ART. 22.

Le infrazioni alla presente normativa, possono essere oggetto di ricorso alle autorità giudiziarie competenti, per la valutazione e il rimborso degli eventuali danni che devono essere recuperati dall'amministrazione a carico del dirigente direttamente responsabile del disservizio.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IN FAVORE DEI GIOVANI CHE
SVOLGONO IL SERVIZIO DI LEVA.

CAPO I.

RICONOSCIMENTO PREVIDENZIALE.

ART. 23.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

ART. 24.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nella Marina militare vengono assicurati, d'ufficio, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

ART. 25.

I contributi assicurativi sono a totale carico delle Forze armate. Essi, all'atto del congedamento, possono essere trasferiti, a richiesta dell'interessato, presso qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio militare prestato ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

ART. 26.

Le norme contenute nei precedenti articoli 23, 24 e 25 avranno effetto a partire dal primo gennaio dell'anno susseguente a quello di approvazione.

All'onere derivante dalla loro applicazione sarà fatto fronte, in parte, mediante riduzioni compensative del bilancio del Ministero della difesa ed in parte con stanziamenti suppletivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni.

ART. 27.

Tutti coloro che hanno svolto il servizio obbligatorio di leva e che non hanno per tale periodo già usufruito di benefici previsti da precedenti leggi, possono richiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente assicuratore presso il quale sono attualmente iscritti ed al solo fine del trattamento di quiescenza, il riscatto, a proprie spese, del suddetto periodo.

CAPO II.

EQUIPARAZIONE DELLE PAGHE
FRA IL PERSONALE DI LEVA
E QUELLO VOLONTARIO.

ART. 28.

Il soldo spettante al personale in servizio obbligatorio di leva è equiparato a

quello percepito, ad ogni titolo, dal personale volontario di pari anzianità.

ART. 29.

La disposizione di cui all'articolo 28 entra in vigore il primo giorno del mese susseguente la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

CAPO III.

CONCESSIONE DEI SUSSIDI ALLE
FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE
IN SERVIZIO OBBLIGATORIO.

ART. 30.

Alle famiglie bisognose dei militari e graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti) all'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva o trattenuti o richiamati alle armi, sia per esigenze del tempo di pace sia in caso di mobilitazione, deve essere concesso un sussidio giornaliero straordinario. Hanno titolo al sussidio, i congiunti dei militari che si trovano in condizione di bisogno e che, essendo totalmente o parzialmente a carico del militare, siano rimasti privi, per intero o in parte, dei necessari mezzi per assicurare loro la indispensabile sussistenza.

Hanno comunque diritto al sussidio le persone o i nuclei familiari che, con la dipartita del giovane, vengono a godere di un reddito pro-capite non superiore alla pensione sociale.

ART. 31.

I congiunti che possono beneficiare di tale sussidio sono:

1. - la moglie, anche se separata legalmente o divorziata, purché con diritto agli alimenti;

2. - il genitore, se disoccupato o inabile al lavoro;

3. - il figlio legittimo, legittimato, naturale (se legalmente riconosciuto), adottivo o affiliato, se minore di anni 16 e non munito di libretto di lavoro o, anche di età superiore, se inabile al lavoro;

4. - la genitrice, se disoccupata o inabile al lavoro, ovvero, se per uso o prassi, non sia stata mai impiegata in lavori diversi da quelli domestici;

5. - i fratelli e le sorelle, se minori di anni 16 e non muniti di libretto di lavoro o, anche, di età superiore, se inabili al lavoro;

6. - gli avi od ave, se hanno compiuto i 64 anni di età, ovvero sono inabili al lavoro e non hanno figli o nipoti in età superiore ai 18 anni che non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

ART. 32.

L'ammontare di tale sussidio resta così stabilito:

a) lire 3.000 per la moglie;

b) lire 2.000 per il figlio, il genitore, il fratello, la sorella e gli avi.

Le licenze di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo concesse al militare, non sospendono il diritto alla concessione del sussidio.

In caso di mobilitazione, la misura del sussidio giornaliero, che non potrà comunque essere inferiore a quella indicata dal presente articolo, è stabilita con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 33.

Le suddette norme possono essere applicate anche agli aventi obblighi di servizio militare, ai richiamati per mobilita-

zione per eventualità del tempo di pace, appartenenti ai corpi armati e militarizzati, quando è chiaramente manifesto che gli emolumenti percepiti dal militare non possono assicurare il sostentamento di quanti erano, totalmente o parzialmente, a carico dell'interessato.

Per non creare, in nessun caso, disparità di trattamento, ogni riferimento, per la concessione del suddetto sussidio agli appartenenti ai corpi armati e militarizzati, dovrà essere sempre riportato alle condizioni economiche dei corrispondenti militari di truppa delle Forze armate.

ART. 34.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei sussidi di cui ai precedenti articoli 30 e 33.

Per i genitori che abbiano due o più figli alle armi, può essere ammesso il cumulo nella misura della metà della aliquota base per ogni figlio alle armi eccedente il primo.

ART. 35.

Il sussidio è personale, non cedibile, non pignorabile, non sequestrabile.

Esso verrà a cessare, in caso di denuncia del militare, dalla data della dichiarazione di diserzione o in caso di procedimento penale o condanna per il periodo di tempo in cui il militare non presta servizio perché latitante o detenuto.

In caso di assoluzione i congiunti riacquistano titolo al sussidio con diritto alle quote arretrate.

ART. 36.

Il diritto al sussidio è accertato, a domanda, da una commissione comunale composta:

1. - dal sindaco, presidente;
2. - dal comandante dei carabinieri nella cui giurisdizione si trova il comune;

3. - da un qualificato rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori;

4. - da un rappresentante dell'ufficio distrettuale delle imposte (eventuale).

Nei comuni superiori ai diecimila abitanti, il sindaco potrà costituire più commissioni, ripartendone la competenza territoriale.

In dette commissioni opereranno i legali rappresentanti delle suddette persone.

ART. 37.

Contro i deliberata della commissione comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione provinciale di appello; la quale è costituita:

1. - dal prefetto o da un suo delegato, presidente;

2. - dal comandante militare di zona, di distretto, di presidio o da un loro delegato assistito da un ufficiale della Guardia di Finanza al fine preposto;

3. - dall'intendente di finanza o da un suo delegato;

4. - dal presidente della provincia o da un suo delegato;

5. - da un qualificato rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori.

Il ricorso può essere prodotto anche d'ufficio da uno dei componenti la commissione comunale, quando esistono fondati motivi avversi alla deliberazione.

ART. 38.

Le decisioni della commissione comunale e d'appello sono prese a maggioranza

e sono valide, purché sia assicurata la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ove ritenuto opportuno potrà essere sentita la parte interessata.

ART. 39.

Il ricorso alla commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della commissione comunale.

ART. 40.

Le prestazioni dei componenti delle commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite.

Nei casi che i componenti la commissione provinciale debbano recarsi fuori sede, spettano ad essi le ordinarie indennità di missione previste.

ART. 41.

Le autorità militari o i corpi armati e militarizzati interessati, hanno la facoltà di compiere, tramite i canali istituzionali, gli accertamenti previsti e quindi, qualora sussistano documentati motivi, proporre ai Ministri interessati, ciascuno per la parte di competenza, di modificare, revocare o annullare qualsiasi decisione emessa dalle commissioni comunali o provinciali di appello, che risultino non sufficientemente motivate e non conformi alla presente legge.

È in facoltà delle commissioni provinciali di appello, di revocare, anche d'ufficio, indebite concessioni del sussidio giornaliero.

ART. 42.

Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile, per qualsivoglia motivo, di far cadere in errore il personale preposto alla concessione dei sussidi o si

rende responsabile di indebita concessione o non esercita la prevista azione di controllo e gli ordinari accertamenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 300 mila, sempre che non si configurino più gravi reati.

ART. 43.

Il pagamento dei sussidi, di cui alla presente legge, è effettuato dagli uffici postali.

ART. 44.

Le somme occorrenti alla corrispondenza dei sussidi e le eventuali spese per la istituzione delle previste commissioni, saranno prelevate, per quanto concerne i militari, dal bilancio del Ministero della difesa e, per quanto concerne i corpi armati e militarizzati, dai bilanci dei competenti Ministeri da cui dipendono gli aventi diritto.

ART. 45.

Le modalità per la richiesta dell'assegnazione del sussidio, la somministrazione dei fondi, i criteri che dovranno essere seguiti dalle commissioni comunali e provinciali di appello, le modalità di pagamento, di riscontro o di imputazione, saranno fissate con regolamento edito a cura del Ministero della difesa, di concerto con le altre amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il regolamento provvederà anche a stabilire, da parte delle autorità militari e della commissione provinciale d'appello, le procedure per la revoca dei sussidi, prevista dall'articolo 41 della presente legge.

ART. 46.

Alle famiglie bisognose dei militari rimpatriati per assolvere il servizio di leva e dei richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il sussidio è corrisposto,

sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 30, sia ai congiunti rimasti all'estero sia a quelli residenti in Patria.

Il sussidio per i congiunti rimasti all'estero, sarà pagato in moneta locale tramite le autorità diplomatiche e/o consolari, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della difesa, di concerto con le altre amministrazioni interessate, e riportate nel regolamento di cui all'articolo 45.

Le conseguenti spese saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

ART. 47.

Le leggi 22 gennaio 1934, n. 115, e 10 dicembre 1957, n. 1248, sono abrogate.

TITOLO VII.

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIOVANI LAUREATI IN SERVIZIO DI LEVA.

CAPO I.

CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER LE ANALISI QUANTITATIVE PER LA DIFESA.

SEZIONE I.

Costituzione e compiti dell'Istituto.

ART. 48.

È costituito l'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa.

ART. 49.

L'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa dipende dal Capo del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa ed è l'or-

gano cui il Servizio fa ricorso per l'assolvimento dei compiti di ricerca.

L'Istituto provvede:

a) alla esecuzione di studi e di ricerche, mediante l'applicazione dei metodi e delle tecniche dell'analisi dei sistemi della ricerca operativa, della statistica e dell'informatica per la soluzione di problemi di interesse militare in collaborazione con gli organi della Difesa proponenti che in particolare sono tenuti a specificare gli obiettivi da perseguire;

b) a fornire assistenza agli organi di cui alla precedente lettera a) per l'interpretazione, valutazione, convalida e prima applicazione dei risultati degli studi e ricerche proposti da detti organi che, ricevuto il rapporto finale, sono tenuti ad esprimere il giudizio di competenza;

c) alla organizzazione ed allo svolgimento di corsi di istruzione, formativi ed informativi, per il personale militare e civile del Ministero della difesa nel campo dell'analisi di sistemi, dell'informatica ed in genere delle moderne tecniche direzionali e di gestione e alla organizzazione di tirocini pratici.

Le ricerche e gli studi di cui alla lettera a) del precedente comma si concretizzano nella realizzazione di analisi, alberi di decisioni, modelli, indici di prestazione, piani di esperimento, ecc. e investono tutti i campi a cui direttamente o indirettamente è interessata la problematica delle Forze armate; in particolare:

a) *ambiente*:

1. - minaccia;
2. - territorio;
3. - calamità naturali;
4. - risorse primarie;
5. - realtà socio-culturali;
6. - industrie;

b) *fattore umano*:

1. - leva nazionale;
2. - organici, ruoli e profili di carriera;

3. - valutazione, formazione ed addestramento del personale;

4. - profili di specialità, mansioni, trasferimenti, orari di lavoro, retribuzioni, alloggi, rappresentanza del personale, ecc.;

5. - forza bilanciata;

c) *infrastrutture e mezzi:*

1. - gestione;

2. - manutenzione;

3. - affidabilità;

4. - efficacia;

5. - efficienza;

d) *organizzazione, metodi e sistemi:*

1. - valutazione di alternative, progettazione, ottimizzazione, automazione;

2. - misura di prestazione e costi;

e) *schieramento:*

1. - grandi unità e sistemi di difesa;

2. - infrastrutture ed installazioni;

f) *pianificazione, programmazione e controllo:*

1. - rinnovo dell'armamento;

2. - ricerca e sviluppo;

3. - risorse finanziarie;

4. - bilanci;

g) *sperimentazione:*

1. - organizzazione di prove *ad hoc* e relativa raccolta di dati statistici;

2. - elaborazione analisi e valutazione dei risultati sperimentali;

3. - tecniche di addestramento;

4. - tecniche d'impiego dei mezzi.

ART. 50.

Nello svolgimento della sua attività l'Istituto può richiedere la cooperazione di esperti o di Enti nazionali, esteri e sovranazionali i cui servizi risultino utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Istituto può accogliere, in qualità di esperti, studiosi italiani e stranieri che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare, ove non ostino motivi di sicurezza, agli studi e ricerche e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a 3 anni, a cittadini italiani e stranieri.

Il direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio dei direttori di dipartimento, di cui al successivo articolo 51, può accordarsi con enti esteri e sovranazionali ed amministrazioni pubbliche nazionali, ricevendone contributi per lo svolgimento degli studi e ricerche attinenti ai compiti dell'Istituto ed indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno a disposizione sia dell'Istituto sia dell'organismo che ne abbia fatto richiesta.

L'Istituto può rendere a pagamento, ad Enti pubblici esteri ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali, servizi inerenti le proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi, comunque resi dall'Istituto, sono fissate con decreto del Ministro della difesa.

I contributi di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono destinati alla copertura delle spese necessarie per l'acquisizione dei beni, strumenti, apparecchiature, servizi per le eventuali missioni del personale e quant'altro occorra allo specifico studio o ricerca e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

Le somme rimanenti sono versate direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

SEZIONE II.

Organizzazione dell'Istituto.

ART. 51.

L'Istituto si articola in Dipartimenti e Servizi generali ed è retto da un Uffi-

ciale del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative della difesa che rivesta il grado di generale di brigata.

I dipartimenti sono unità funzionali atte ad espletare attività di studio, ricerca e didattica nell'ambito delle competenze ad esse attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 52, comma secondo.

I dipartimenti dipendono dal direttore dell'Istituto e sono retti da Ufficiali del servizio interforze dei ricercatori addetti all'analisi quantitative nella Difesa che rivestano il grado di colonnello.

Il numero dei dipartimenti non può essere inferiore alla metà dell'organico dei colonnelli previsti nel ruolo unico del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa.

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto ed esplicano le attività ad essi attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 52, comma secondo.

I dipartimenti hanno il dovere della collaborazione tra loro e con i Servizi generali per l'esercizio delle funzioni ed i compiti assegnati all'Istituto.

ART. 52.

I dipartimenti ed i Servizi generali sono articolati in sezioni. In seno ai Servizi generali possono essere istituiti centri di documentazione e di calcolo.

Le competenze dei singoli dipartimenti e Servizi generali, la loro articolazione nonché il regolamento interno dell'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa corredata del parere del Capo del servizio.

Con le stesse modalità si provvede a eventuali aggiornamenti e alla determinazione degli organici di cui al successivo articolo 60.

L'Istituto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale nei limiti e con le modalità indicati al precedente articolo

51 ed ai precedenti commi del presente articolo.

SEZIONE III.

Organi di direzione e consulenza.

ART. 53.

È organo direttivo collegiale dell'Istituto il Consiglio dei direttori di dipartimento. Sono organi direttivi individuali:

- a) il Direttore dell'Istituto;
- b) i Direttori di dipartimento;
- c) i Direttori dei Servizi generali.

È organo di consulenza dell'Istituto il Comitato scientifico.

ART. 54.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori di dipartimento e dei servizi generali.

Il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento può invitare a partecipare, con parere consultivo, alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, esperti anche esterni.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento:

1. - esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento e dei servizi generali;

2. - formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle indicazioni dei direttori di dipartimento e dei servizi generali;

b) sull'ordinamento ed organici dell'Istituto;

c) sulla cooperazione dell'Istituto con enti vari;

d) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto;

3. - esprime pareri e formula proposte:

a) sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi generali;

b) sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui lo richiedano il Presidente o coloro che hanno promosso la convocazione straordinaria di cui al successivo comma.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce in via ordinaria una volta ogni trimestre, su convocazione del proprio Presidente, ed in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di dipartimento e dei servizi generali. L'ordine del giorno ed il verbale della seduta del Consiglio dei direttori di dipartimento sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

ART. 55.

Il Comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da cinque esperti nominati per tre anni, con decreto del Ministro della difesa, tra personalità scientifiche di università italiane e straniere o del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di ricerca o dell'ISTAT o di altre pubbliche amministrazioni;

c) dai direttori di dipartimento e dei servizi generali dell'Istituto.

Il Presidente del Comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, dipendenti dell'Istituto o di altra amministrazione pubblica o esperti italiani o stranieri.

Il Comitato scientifico:

1. - esercita consulenza scientifica per l'Istituto in ordine agli studi ed alle ricerche programmati;

2. - fissa i criteri per la concessione e la ripartizione delle borse di studio;

3. - esprime il parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti e servizi generali di natura tecnica;

4. - esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma approvato.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può lavorare per commissioni.

SEZIONE IV.

Attribuzioni.

ART. 56.

Il direttore dell'Istituto sovrintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha responsabilità di fronte al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa; dispone la esecuzione degli studi e ricerche nonché delle attività didattiche e tecniche ed amministrative cui l'Istituto è tenuto per lo assolvimento dei propri compiti; applica le direttive del Capo del servizio, gli dà conto dell'andamento delle attività previste dall'articolo 49 e gli propone i provvedimenti necessari; è responsabile del controllo operativo dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo trimestre di ogni anno:

a) presenta al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa, una relazione scritta sulla attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente;

b) propone gli schemi di relazione sul programma per l'anno successivo e sul piano triennale dell'Istituto di cui al successivo articolo 63;

c) determina, ciascun anno per il successivo, distintamente per ogni corso di laurea, le esigenze numeriche di laureati in servizio di leva.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di dipartimento più anziano.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il direttore si avvale di un proprio ufficio composto da personale appartenente all'Istituto.

ART. 57.

Il direttore di dipartimento conduce e dirige le attività del dipartimento e ne è responsabile di fronte al direttore dello Istituto.

Entro il primo bimestre di ogni anno presenta al Consiglio dei direttori di dipartimento una relazione scritta sull'attività svolta dal dipartimento nell'annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il direttore di dipartimento viene sostituito dal direttore di sezione più anziano del dipartimento stesso.

ART. 58.

Il direttore dei servizi generali dirige i servizi cui è preposto e ne è responsabile verso il direttore dell'Istituto. La funzione del direttore dei servizi generali è equiparata a quella di direttore di dipartimento.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore dei servizi generali presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio generale nella annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il direttore dei servizi generali viene sostituito dal direttore di sezione più anziano del servizio generale stesso.

ART. 59.

Il direttore di sezione dirige la sezione cui è proposto ed ha, di fronte al direttore di dipartimento, la responsabilità delle attività che in essa si svolgono.

Entro il primo mese di ogni anno il direttore di sezione presenta per iscritto al direttore di dipartimento una relazione particolareggiata sulle attività svolte dalla sezione nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di sezione viene sostituito dal più anziano degli ufficiali addetti alla sezione stessa.

SEZIONE V.

Personale dell'Istituto.

ART. 60.

Il personale dell'Istituto è costituito da:

a) ufficiali del ruolo unico del servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative della difesa;

b) militari appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

c) civili appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

d) laureati in servizio di leva, secondo le modalità indicate al successivo articolo 61, necessari al suo funzionamento.

L'organico inizialmente fissato nel numero di 100 unità potrà essere modificato in relazione al variare del numero dei dipartimenti di cui al precedente articolo 51.

La configurazione iniziale e le successive variazioni sono stabilite con decreto del Ministro della difesa distintamente per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con l'indicazione per le prime tre del grado, arma, corpo e ruolo e per i giovani di leva del corso di laurea richiesto.

ART. 61.

Ogni anno, con decreto del Ministro della difesa, deve essere fissato, distintamente per ciascun corso di laurea, il numero dei giovani di leva che formerà il contingente scientifico da destinare per l'anno successivo all'Istituto, tenuto conto delle esigenze dello stesso.

La copertura dei posti di ciascun contingente è effettuata mediante concorso al quale possono partecipare laureati arruolati o già in servizio di leva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa e resi noti mediante apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di impiego del contingente.

Le università devono rendere pubblico detto bando mediante affissione.

SEZIONE VI.

Attività contrattuale - Relazioni.

ART. 62.

La fornitura di beni e servizi per far fronte alle esigenze dell'Istituto e la vendita dei materiali non più utilizzabili sono affidate ai competenti organi tecnico-amministrativi dell'Amministrazione della difesa e regolamentate dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato

con le eccezioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, della legge 7 agosto 1973, n. 519, in quanto applicabili.

ART. 63.

Il Ministro della difesa presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sui risultati delle attività svolte nel precedente servizio finanziario e il programma dell'Istituto per il futuro esercito finanziario, approvato dal Comitato permanente del Consiglio tecnico scientifico della difesa. In tale occasione il Ministro presenta anche un piano di massima delle attività dell'Istituto riferito al futuro triennio, anch'esso precedentemente approvato dal Comitato permanente del Consiglio tecnico scientifico della difesa.

CAPO II.

IMPIEGO DEI LAUREATI IN MEDICINA
IN UN SERVIZIO SOSTITUTIVO
SANITARIO SULLE NAVI MERCANTILI.

ART. 64.

I laureati in medicina e chirurgia, soggetti agli obblighi di leva e non ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, possono inoltrare agli uffici di leva, dei distretti militari di appartenenza, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione dal corso ufficiali, domanda per essere impiegati in un servizio civile sostitutivo del servizio militare da effettuarsi a bordo di navi mercantili non passeggere, dell'armamento libero e sovvenzionato.

ART. 65.

Sarà cura dei comandi ed enti militari, preposti alla pubblicazione del bando di arruolamento per gli ufficiali medici di

complemento, di riportare sul suddetto bando esplicito riferimento alla possibilità che si offre ai suddetti laureati, non ammessi ai corsi ufficiali, di inoltrare domanda per il servizio civile sostitutivo da espletarsi sulle unità navali mercantili.

ART. 66.

Gli uffici di leva invieranno, con ogni urgenza e comunque entro quindici giorni dalla ricezione, le domande dei medici che hanno optato per il servizio civile, di cui al precedente articolo 64, al Ministero della marina mercantile.

Il suddetto Ministero provvederà, a tal fine, a stipulare per tempo, con le società armatrici, speciali convenzioni. Il criterio di assegnazione dei suddetti medici sarà prerogativa del Ministero della marina mercantile, sulla scorta dei seguenti parametri: consistenza dell'equipaggio e permanenza dell'unità fuori degli stretti (Gibilterra, Suez).

Saranno privilegiate quindi le unità aventi un più numeroso equipaggio e che dovranno battere linee marittime fuori dal Mediterraneo.

ART. 67.

La durata del servizio non può essere superiore a quella del servizio militare di leva.

ART. 68.

I medici impiegati nel servizio civile, sono equiparati, ad ogni effetto: civile, penale, amministrativo e disciplinare ai cittadini che prestano servizio militare di leva.

Nelle comunità marinare in cui vengono impiegati, hanno lo stesso trattamento spettante agli ufficiali radiotelegrafisti di bordo.

ART. 69.

Il trattamento economico è equiparato a quello dei sottotenenti di complemento.

L'onere derivante sarà pariteticamente posto a carico del Ministero della difesa e della società armatrice.

L'alloggio, il vitto ed i contributi, assicurativi e pensionistici, sono invece a totale carico della società armatrice.

L'eventuale viaggio di ritorno in patria, qualora il servizio dovesse aver termine stante la nave all'estero, sono a carico della società armatrice, salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 70.

Il Ministro della marina mercantile deve emanare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, le opportune direttive a tutti gli enti e società interessati al presente provvedimento, in modo da rendere possibile l'applicazione della presente norma entro sessanta giorni dalla sua promulgazione.

CAPO III.

IMPIEGO NEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE DEI GIOVANI IN POSSESSO DI SPECIFICI TITOLI DI STUDIO.

ART. 71.

I giovani laureati in possesso di titoli di studio previsti da apposito decreto ministeriale possono richiedere, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, di essere impiegati nel servizio sostitutivo civile.

ART. 72.

I parametri per l'accertamento della idoneità fisica per il disimpegno dei servizi sostitutivi, verranno fissati con decreto ministeriale e non dovranno differire da quelli previsti per l'adempimento dei suddetti compiti in campo civile.

TITOLO VIII.

PROVVEDIMENTI IN DIFESA
DELLA DIGNITÀ DEL MILITARE

CAPO I.

DIVIETO DI SCHEDATURA POLITICA
NELLE FORZE ARMATE

ART. 73.

È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari.

Nei procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti la ammissibilità dei militari alla conoscenza di dati e di informazioni segrete o riservate non possono essere utilizzati criteri fondati sugli orientamenti e/o l'attività politica dei militari e dei loro familiari, ma gli accertamenti debbono unicamente concernere elementi obiettivi di attività effettivamente svolte che possono nuocere alla difesa del Paese.

CAPO II.

TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI
INTERESSI LEGITTIMI
DEL PERSONALE MILITARE

ART. 74.

Tutto il personale militare può esperire ricorso, secondo le norme vigenti, al Ministro della difesa per la tutela degli interessi legittimi contro gli atti della Amministrazione, entro tre mesi dalla prima conoscenza dell'atto.

ART. 75.

Possono costituire oggetto di ricorso tutte quelle azioni che, ledendone la onorabilità, creano al soggetto, in qualche

modo, un danno economico o un ostacolo nel prosieguo della carriera.

Rientrano in tale ipotesi i provvedimenti di abbassamento della qualifica non motivati.

ART. 76.

Sono soggetti a procedimento disciplinare, sempre che non configurino reati, gli atti, da chiunque compiuti, tendenti a limitare o comunque condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

ART. 77.

Il ricorso è inoltrato, a cura del comando interessato, al Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni, corredato della intera documentazione caratteristica del ricorrente, in copia autentica.

ART. 78.

Il Ministro della difesa deve notificare al ricorrente, tramite il comando da cui dipende, la propria decisione entro il termine massimo di 3 mesi dalla ricezione del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso deve essere disposto l'immediato annullamento dell'atto illegittimo e di ogni susseguente azione che tale atto abbia nel frattempo provocato. Nel caso in cui si configurino reati, deve essere disposto, d'ufficio, l'immediato invio di tutto il carteggio alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

L'eventuale omissione di uno dei suddetti atti costituisce reato punibile secondo le leggi vigenti.

ART. 79.

Il ricorrente deve essere reintegrato nell'incarico da cui era stato comunque allontanato in conseguenza dell'atto illegittimo annullato, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui diventa de-

finitivo il provvedimento che accoglie il ricorso.

Devono essere corrisposti tutti gli emolumenti connessi con l'incarico medesimo.

Un successivo trasferimento può avvenire solo per consentire all'interessato di adempiere agli obblighi amministrativi derivantegli dallo stato giuridico, sempre che non intervengano fatti nuovi.

NORME TRANSITORIE

ART. 80.

Il personale militare in servizio, che ebbe a subire prima dell'entrata in vigore della presente legge fatti illeciti documentati, e non oggetto di sentenza da parte degli organi giudiziari, può presentare ricorso al Ministro della difesa nel termine massimo di 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. Le autorità riceventi provvedono, nei termini e con le modalità previste dal precedente articolo 77, ad inoltrare il ricorso per via gerarchica al Ministro della difesa.

ART. 81.

In caso di accoglimento del ricorso, si provvede nel senso previsto dal precedente articolo 78.

Gli emolumenti accessori e straordinari previsti dall'articolo 79 devono essere corrisposti a partire dalla data in cui si ebbe l'allontanamento del soggetto a seguito del fatto illecito. In presenza di qualunque difficoltà da parte dell'amministrazione a reintegrare il soggetto nel precedente incarico i suddetti emolumenti verranno corrisposti fino al termine previsto per l'adempimento degli anzidetti obblighi amministrativi.

ART. 82.

Fatte salve le norme in vigore per il recupero da parte dell'amministrazione delle somme corrisposte in relazione a

quanto previsto dalle presenti norme transitorie, deve essere investita d'ufficio la competente autorità giudiziaria qualora dovessero emergere, dalla documentazione acquisita agli atti, ulteriori più gravi reati.

ART. 83.

Se l'interessato è stato nel contempo sottoposto a scrutinio per avanzamento, si provvede, sulla scorta della nuova documentazione caratteristica, ad effettuare una ulteriore valutazione e, se non sussistono motivi ostativi, si procede alla sua promozione.

TITOLO IX.

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DELL'ISTITUTO MILITARE NELLE STRUTTURE LOCALI

CAPO I.

APERTURA SETTIMANALE DELLE CASERME AL PUBBLICO

ART. 84.

Le caserme militari devono essere aperte al pubblico tutte le domeniche dalle ore 8 alla ammaina bandiera.

CAPO II.

IMPIEGO VOLONTARIO DEL TEMPO LIBERO DEI MILITARI IN OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 85.

È istituito un servizio volontario per i militari da svolgersi nelle ore libere dal servizio, volto a contribuire alla manutenzione di opere di pubblica utilità.

ART. 86.

Il servizio è organizzato dalle regioni, province e comuni previ accordi con i competenti comandi militari, per interventi volti ai fini di cui all'articolo 85.

ART. 87.

Alla organizzazione degli interventi provvedono le regioni, le province e i comuni con il concorso delle organizzazioni sindacali e della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, i Vigili urbani, la Guardia forestale e previ accordi con i Ministeri o i comandi da cui dipendono gli enti militari interessati per territorio.

ART. 88.

I comandi militari devono avvertire, nell'ambito di competenza, il personale dipendente circa le possibilità offerte dagli enti locali, per l'utilizzo delle ore libere dal servizio per i vari lavori di utilità pubblica proposti, garantendo al personale la possibilità di parteciparvi.

Gli organi di rappresentanza militare devono promuovere, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge istitutiva 11 luglio 1978, n. 382, le condizioni per cui le attività di cui alla presente legge possano espletarsi.

ART. 89.

Gli enti locali provvedono all'adempimento degli obblighi assistenziali, assicurativi ed amministrativi nei confronti del personale volontariamente operante e devono porre ogni cura per facilitare le modalità del lavoro.

Detti enti devono provvedere anche alla istituzione di particolari premi di partecipazione, da concordare con gli organi di rappresentanza militare competenti per territorio.

CAPO III.

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PARITETICHE COMPOSTE DA RAPPRESENTANTI DELLE FORZE ARMATE E DAGLI ENTI LOCALI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RIGUARDANTI L'INSEDIAMENTO DI INSTALLAZIONI MILITARI NEL TERRITORIO

ART. 90.

Sono istituite, nell'ambito di ogni regione, delle commissioni paritetiche militari-civili, composte da sei membri civili designati dalla regione e da sei membri militari. Tali commissioni hanno lo scopo di trattare i problemi derivanti dall'inse-diamento di strutture militari nel territorio.

ART. 91.

La commissione paritetica si riunisce non meno di tre volte all'anno nella sede della regione. Le deliberazioni prese sono notificate al Ministro della difesa e a tutte le autorità competenti.

ART. 92.

Gli aspetti non risolti dei problemi sono presentati per un ulteriore esame alle sedi ministeriali competenti. Le autorità ministeriali, entro il termine di tre mesi, devono far conoscere le proprie deliberazioni in merito a problemi loro presentati.

TITOLO X.

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'INSE-RIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER I GIOVANI CHE COMPIONO IL SERVIZIO DI LEVA

ART. 93.

Il limite massimo di età stabilito nei bandi di concorso pubblico è elevato di due anni per i giovani che vi partecipano dopo aver compiuto il servizio militare.

ART. 94.

Per il servizio di leva prestato viene attribuito un punteggio pari a quello che le commissioni esaminatrici conferiscono ai titoli relativi a precedenti impieghi pubblici.

ART. 95.

Nei bandi di concorso è abrogato il vincolo di aver assolto gli obblighi di leva quale condizione per la partecipazione.

TITOLO XI.

PROVVEDIMENTI PER MIGLIORARE
LE CONDIZIONI IGIENICHE
NELLE CASERME E SALVAGUARDARE
LA SALUTE DEI MILITARI.

CAPO I.

NORME PER MIGLIORARE
LE STRUTTURE DELLE CASERME.

ART. 96.

La costruzione delle caserme e la ristrutturazione di quelle esistenti deve rispondere, per quanto concerne la configurazione degli impianti e l'abitabilità, a quanto specificato negli articoli seguenti.

Le norme indicate debbono essere attuate entro 3 anni dalla data di promulgazione della presente legge con fondi reperiti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, riducendo, eventualmente, le spese relative all'acquisto dei mezzi bellici.

ART. 97.

I dormitori delle caserme debbono avere lettini monoposto, con non più di 8 letti per dormitorio, se con corridoio late-

rare, e con non più di 10 letti, se con corridoio centrale. I dormitori contigui debbono essere separati da divisori a mezza altezza.

ART. 98.

Le dimensioni e le caratteristiche dei dormitori, da tener presenti nella progettazione delle nuove caserme e nella ristrutturazione dei vecchi accasermamenti, devono conformarsi ai seguenti dati minimi:

- a) larghezza metri 7;
- b) altezza metri 4 o 4,5;
- c) superficie utile per persona m² 5;
- d) volume utile per persona m³ 16-25.

Le aperture-finestre devono seguire le indicazioni delle leggi edilizie in vigore per assicurare aerazione e luminosità.

ART. 99.

I servizi igienici non debbono essere eccentrici rispetto ai dormitori. Deve essere disponibile un lavabo ogni 4-5 persone, un vaso ed una doccia ogni 8-10 persone.

ART. 100.

Nelle immediate vicinanze di ogni dormitorio deve essere attrezzata una sala lettura-scrittura.

ART. 101.

Le cucine, ampie, ben areate, con cappe di aspirazione delle fumate e finestre larghe, devono essere dimensionate per servire sino a 200 uomini. I refettori devono essere suddivisi in ambienti per 10-15 persone.

ART. 102.

I dormitori, le salette lettura-scrittura e le sale di convegno di caserma, debbono essere dotate di un adeguato sistema

di riscaldamento che assicuri la temperatura prevista dalle disposizioni regionali o provinciali di competenza, e comunque mai inferiore ai 16 gradi centigradi.

CAPO II.

INTRODUZIONE DELL'ATTIVITÀ GINNICA NELLE CASERME.

ART. 103.

Deve essere prestata ogni cura per favorire nelle caserme l'attività sportiva di massa. A tale scopo il personale dovrà essere impegnato per un'ora al giorno in attività ginnico atletiche. Non rientrano nello spirito della presente norma le attività sportive finalizzate a scopi agonistici, né gli sport d'élite.

CAPO III.

NORME PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELL'USO DELLA DROGA NELLE CASERME.

ART. 104.

Il militare riconosciuto affetto da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere soggetto a punizioni disciplinari e/o a trasferimenti di autorità, ma viene sottoposto a cure ed a trattamenti di riabilitazione nel quadro della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 105.

Le autorità militari, accertata l'esistenza del caso, provvedono all'immediato ricovero del soggetto presso un ospedale militare o si avvalgono dei presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione de-

gli ospedali psichiatrici, per assicurare al soggetto la necessaria assistenza specialistica.

ART. 106.

L'amministrazione militare deve, entro il termine massimo di tre anni, disporre la presenza negli ospedali militari principali, di almeno un medico specializzato nel settore ed assicurare la presenza nelle caserme di efficaci sistemi di prevenzione, sulla scorta delle esperienze acquisite dal Comitato tecnico interministeriale istituito presso il Ministero della sanità con la legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 107.

Per assicurare la migliore applicazione di quanto disposto dall'articolo 106 le autorità militari organizzano direttamente, o di intesa con le autorità regionali, corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 108.

Deve essere dato il massimo impulso agli interventi massivi, informativi ed educativi, attuati con personale insegnante specializzato nella materia, per il personale in servizio obbligatorio di leva, particolarmente durante il periodo di inquadramento nei centri di addestramento.

ART. 109.

L'azione informativa ed educativa attuata durante la breve permanenza delle reclute presso i suddetti centri deve necessariamente essere completata a cura dei comandi ed enti di impiego, con cicli di lezioni per la informazione e l'educazione sanitaria dei giovani e sui danni de-

rivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mancando personale insegnante specializzato, dovranno essere presi accordi con il locale provveditorato agli studi per concordare la partecipazione di militari o gruppi di militari ai corsi di studio, alle lezioni e ai colloqui organizzati in ambito scolastico, in relazione a quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 110.

I comandi ed enti d'impiego sono direttamente responsabili di ogni inconveniente derivante dalla inosservanza delle presenti norme.

ART. 111.

Al fine di coordinare le attività di prevenzione e cura delle tossicodipendenze nell'ambito delle tre Forze armate, è costituito un apposito consiglio interforze sotto la presidenza del Capo di stato maggiore della difesa con l'ausilio del direttore della sanità militare e degli ispettori sanitari delle tre Forze armate.

ART. 112.

Il predetto comitato deve inviare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, ai Ministri della difesa e della sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno nell'ambito militare, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione messi in atto, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente.

Il rapporto deve contenere l'indicazione dei provvedimenti che si intende o propone di attuare per migliorare la misura dell'intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone le eventuali priorità.

ART. 113.

Nella sua relazione annuale al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle

tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, il Ministro della sanità riserva una particolare notazione al settore militare, fornendo i dati statistici relativi.

NORMA TRANSITORIA

ART. 114.

Fino alla costituzione delle strutture previste dall'articolo 106 della presente legge, i comandi ed enti d'impiego devono prendere preventivi contatti con le competenti strutture regionali, per assicurare, in caso di bisogno, la necessaria assistenza specialistica al personale dipendente.

CAPO IV.

OBBLIGATORIETA DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA AL NUOTO ED AL SALVATAGGIO PER I GIOVANI MILITARI CHE PRESTANO LA LORO OPERA SULLE ACQUE MARINE, LACUALI E FLUVIALI O CHE VENGONO IMPIEGATI IN OPERAZIONI ANFIBIE O NAUTICHE

ART. 115.

I militari di ogni grado che prestano la loro opera sulle acque marine, lacuali o fluviali o che vengono impiegati in operazioni anfibe o nautiche, devono essere muniti di brevetto attestabile la loro idoneità al nuoto ed al soccorso in acqua.

ART. 116.

I brevetti devono essere conseguiti previ corsi di qualificazione a cui le Forze armate devono avviare i militari che si prevede d'impiegare nelle operazioni suddette.

ART. 117.

I corsi saranno condotti presso idonei centri organizzati dalle Forze armate o istituiti dai singoli comandi militari regionali con l'ausilio del corpo dei Vigili del fuoco, secondo le norme che verranno emanate dal Ministero della difesa.

ART. 118.

Nella commissione che a fine corso sottoporrà ad esame i predetti militari, dovranno essere presenti: il comandante del reparto cui appartengono gli esaminati, un qualificato rappresentante dei Vigili del fuoco ed un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

ART. 119.

Alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, tutto il personale che risulta inabile al nuoto, deve essere, con effetto immediato, allontanato dai reparti che prestano la loro opera sulle acque marine, lacuali o fluviali ed essere esentati da ogni esercitazione anfibia o nautica.

ART. 120.

Ogni violazione delle presenti norme va denunciata d'ufficio alla magistratura del lavoro, per i provvedimenti del caso e l'accertamento di ogni responsabilità civile e/o penale.

CAPO V.

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE SUL LAVORO IN CAMPO MILITARE

ART. 121.

L'amministrazione della difesa, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei

cittadini militari comunque impiegati, nell'ambito delle sue attribuzioni, deve:

a) rendere obbligatoria per il 30 per cento degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate la specializzazione in medicina del lavoro;

b) rendere obbligatorio l'inserimento nel corso di laurea per gli studenti dell'accademia di sanità militare interforze l'esame nella suddetta disciplina;

c) inserire, dando il dovuto rilievo, nei corsi di specializzazione per gli ufficiali d'arma in servizio permanente effettivo e dei corsi per ufficiali di complemento, un programma sull'antinfortunistica e sull'igiene del lavoro svolto da idonei rappresentanti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

CAPO VI.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTANZE MILITARI IN FAVORE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI MILITARI

ART. 122.

Le rappresentanze militari, istituite con la legge 11 luglio 1978, n. 382, svolgono ogni azione di fiancheggiamento, promozione e sensibilizzazione verso le autorità preposte, sia militari sia civili, affinché venga posta ogni cura per migliorare le condizioni igieniche nelle caserme e la sicurezza sul lavoro dei militari.

ART. 123.

A tal fine le rappresentanze militari possono avvalersi dell'ausilio di tutti gli organi militari e civili all'uopo preposti e, ove le particolari necessità lo giustifichino, possono ricorrere, nei modi previsti dal regolamento di disciplina, al Ministro della difesa.

TITOLO XII.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE
L'INSERIMENTO DEI GIOVANI
NELL'ISTITUTO MILITARE.

CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO
DI SELEZIONE PSICO-FISICO
DELLA DIFESA.

ART. 124.

È costituito l'Istituto di selezione psico-fisico della difesa. La sua dislocazione sarà fissata con apposito decreto dal Ministro della difesa entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 125.

Esso assolve i compiti connessi alla selezione fisica e psico-attitudinale dei giovani che partecipano ai concorsi per l'ammissione alle Accademie ed alle scuole allievi sottufficiali, indetti dalle tre Forze armate.

Conseguentemente provvederà, a tempo pieno, ad effettuare le seguenti operazioni:

1. - accertare l'idoneità fisica alla vita militare del concorrente;
2. - accertare l'idoneità psico-attitudinale del candidato, sui profili attualmente sperimentati dai centri di Forza armata;
3. - consigliare nelle scelte il concorrente in base ai risultati conseguiti nelle prove, nel più rigoroso rispetto della volontà dell'interessato;
4. - accertare l'idoneità fisica specifica alla Forza armata o corpo prescelto;
5. - fornire assistenza agli organi competenti di Forza armata in ricerche e studi nel campo specifico;

6. - creare ed aggiornare, un centro di informazione professionale e statistico a cui, nei modi che verranno precisati, possano accedere studiosi ed enti scientifici e culturali.

ART. 126.

L'Istituto si articola in:

a) un ospedale retto da un colonnello (o grado corrispondente), da avviandare fra le tre Forze armate;

b) un centro di selezione psico-attitudinale, retto da un dirigente civile, di sperimentata esperienza nel settore;

c) un ufficio logistico-amministrativo, retto da un ufficiale d'arma coadiuvato da un ufficiale commissario.

ART. 127.

Il centro si articola in:

a) cinque sezioni, di cui una per ciascuna forza armata, una sezione somministrazione ed una sezione esperienze;

b) una segreteria generale.

ART. 128.

A capo delle sezioni somministrazione ed esperienze sono posti due funzionari civili che, con il direttore, dipendono, amministrativamente e disciplinarmente, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 129.

Nelle sezioni di Forza armata saranno impegnati gli ufficiali ed i sottufficiali selettivi utilizzati attualmente nel campo specifico da ciascuna Forza armata, nel numero stabilito dalle necessità tabellari.

ART. 130.

Nella segreteria e nelle sezioni tecniche confluiranno, nel numero fissato dalle necessità tabellari, idonei elementi delle tre

Forze armate, abilitati « pst », per un lavoro di gruppo.

Tutto il personale militare dipende amministrativamente e disciplinarmente dallo Stato Maggiore della difesa.

ART. 131.

L'istituto deve essere operativo entro due anni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale.

Le spese relative saranno prelevate dal bilancio della difesa e ripartite nell'arco di due anni.

NORME TRANSITORIE

ART. 132.

Dalla promulgazione della presente legge, alla entrata in funzione del predetto istituto, le singole Forze armate, ove non già predisposto, destineranno presso le Accademie e le scuole allievi sottufficiali, il loro personale selettore per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

È pertanto vietata, con decorrenza immediata, la costituzione e l'invio fuori sede di commissioni mediche e psicotecniche, in occasione di concorsi e/o arruolamenti.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE DI LEVA CHE INTENDE TRANSITARE FRA IL PERSONALE VOLONTARIO

ART. 133.

I militari di tutte le categorie e specialità, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, possono, se meritevoli, domandare di es-

re trattenuti o riammessi in servizio con vincoli di rafferma della durata di un anno e per un numero di volte non superiore al numero di anni previsti per il personale volontario a lunga ferma.

ART. 134.

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio sono promossi caporal-maggiore, o gradi corrispondenti, con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma e scrutinati per la promozione a sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità, a partire dal settimo mese del primo vincolo di rafferma.

Essi saranno promossi sergenti in rafferma dopo che siano stati promossi i volontari aventi uguale anzianità di servizio, periodo di leva compreso.

ART. 135.

I sergenti in rafferma, con analoga anzianità di servizio, periodo di leva compreso, prevista per i militari volontari, se giudicati idonei, possono essere ammessi a domanda a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme al personale volontario.

I sergenti raffermati delle categorie non previste per il personale volontario, possono partecipare al predetto concorso dopo aver superato un corso di riqualificazione, per il trasferimento in una delle categorie previste per il personale volontario.

ART. 136.

I caporalmaggiore, e gradi corrispondenti, diplomati e laureati, in servizio di leva, con non meno di tre mesi di grado, sono scrutinati per l'avanzamento a sergente di leva al compimento del settimo mese di servizio.

Essi, se idonei, sono promossi sergenti all'atto dell'invio in congedo.

ART. 137.

I militari diplomati e laureati trattenuti o riammessi in servizio, se in possesso di specifici titoli di studio indicati con apposito decreto del Ministro per la difesa sono inviati, a decorrere dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma, presso le scuole allievi sottufficiali per seguire un corso intensivo di qualificazione alla categoria specialità.

Al termine del corso, se idonei, dovranno partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente, insieme ai pari grado, in ferma volontaria che in quell'anno verranno chiamati a partecipare al suddetto concorso.

ART. 138.

I sergenti diplomati e laureati, di cui al precedente articolo, al termine di due anni di servizio permanente, se svolto lodevolmente, devono essere iscritti in quadro di avanzamento e promossi sergenti maggiore, o gradi corrispondenti, unitamente al corso ordinario promosso quell'anno.

ART. 139.

I sergenti maggiore laureati, o gradi corrispondenti, di cui al precedente articolo, al termine di due anni di servizio nel grado, se svolto lodevolmente, devono essere iscritti in quadro di avanzamento e promossi marescialli ordinari, o gradi corrispondenti, unitamente al corso ordinario promosso nell'anno, corso nel quale restano inseriti per seguirne le sorti.

ART. 140.

I sergenti diplomati, in servizio permanente, se in possesso dei titoli previsti dal relativo bando, possono partecipare al concorso per l'ammissione all'Accademia, ruoli normali o ai concorsi per ufficiale dei ruoli speciali.

A tale scopo verranno riservati al suddetto personale il 10 per cento dei posti messi a concorso.

ART. 141.

I sergenti e sergenti maggiore laureati, o gradi corrispondenti, in servizio permanente, se in possesso dei titoli previsti dal relativo bando, possono partecipare ai concorsi per ufficiale a nomina diretta, banditi dal Ministero della difesa.

A tale scopo verranno riservati al predetto personale il 20 per cento dei posti messi a concorso.

TITOLO XIII.

PROVVEDIMENTI A FAVORE
DEI MILITARI IN CASO DI INFORTUNIO
GRAVE O DI MORTE, IN SERVIZIO

ART. 142.

La tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituita con la tabella B allegata alla presente legge.

ART. 143

Il personale legato da rapporto di impiego con lo Stato, ma che non raggiunge il minimo previsto per la pensione ordinaria, può optare tra il trattamento previsto dalla presente legge e quello previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 144.

I casi previsti dagli articoli 82, 85, 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono prolungati fino al decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite, la minore

età, la inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico e la nullatenenza degli orfani.

ART. 145.

Per quanto concerne la materia della presente legge non viene tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 20 e 37 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 146.

Nei casi di morte per causa violenta verificatasi in servizio o di lesioni contratte per fatti accaduti durante lo svolgimento del servizio ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposto agli eredi, nel caso di morte, ed ai dipendenti, in caso di lesioni, un rimborso forfettario, indicizzato, di lire 20 milioni in caso di morte e di lesione ascrivibile alla 1^a categoria della suddetta tabella A, di lire 16.000.000 per lesioni ascrivibili alla 2^a categoria, di lire 12 milioni e 800 mila per lesioni ascrivibili alla 3^a categoria e di lire 10.240.000 per lesioni ascrivibili alla 4^a categoria, come riportato dalla allegata tabella C.

I suddetti rimborsi sono corrisposti, nella misura del 60 per cento, entro 10 giorni dalla data dell'evento; il restante 40 per cento è corrisposto, una volta definitivamente determinata la categoria di pensionabilità, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data dell'incidente.

In caso di morte il rimborso è subito corrisposto al 100 per cento.

ART. 147.

Ai benefici di cui alla presente legge hanno diritto i militari di leva che abbiano contratto infermità fisiche o psichiche anche se tali infermità non dipendano direttamente da causa di servizio nel periodo di ferma obbligatoria.

In caso di decesso tali benefici sono corrisposti ai legali superstiti.

ART. 149.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 500.000 milioni, si provvede con appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

TITOLO XIV.

**RISTRUTTURAZIONE DEI COMANDI
ED ENTI OPERATIVI E LOGISTICI
DELLE TRE FORZE ARMATE, AL FINE
DI ELIMINARE LE COMPONENTI
RIPETITIVE E NON NECESSARIE.**

ART. 149.

Allo scopo di verificare la congruità degli organici degli ufficiali superiori delle tre Forze armate, arma dei carabinieri compresa, e dei generali dell'Esercito e dell'Aeronautica, nonché degli ammiragli della Marina ed allo scopo di valutare se i numeri chiusi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, rispondono alle esigenze delle tre Forze armate, il Ministro della difesa trasmetterà alle Camere, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione nella quale saranno specificate:

a) le necessità organiche per i gradi di generale ed ammiraglio e, per gli ufficiali dei rimanenti gradi di ciascuna forza armata, compresa l'arma dei carabinieri, suddivisi per arma, specialità, servizio e corpo, con l'individuazione per gli ufficiali superiori, generali ed ammiragli dei relativi posti di impiego;

b) la consistenza numerica degli ufficiali di complemento, compresi quelli stabilizzati in servizio, distinti per arma, specialità, servizio e corpo, inclusa l'arma dei carabinieri;

c) le indicazioni delle modificazioni da apportare alla legge di avanzamento per raggiungere i suddetti obiettivi, preci-

sando programmazione, strumenti legislativi e oneri conseguenti.

Nella relazione il Ministro della difesa preciserà alle Camere: i motivi che hanno impedito l'attuazione dell'Accademia di Sanità militare interforze (ASMI), che, a dieci anni dalla sua istituzione, ancora opera con sezioni di forza armata decentrate ed autonome; lo stato di attuazione della ristrutturazione in corso nelle Forze armate, con riguardo alla revisione e ridimensionamento delle componenti operative e degli organi delle aree addestrative e logistico-territoriali della organizzazione territoriale periferica; dell'area industriale della difesa (arsenali e stabilimenti di lavoro) e della revisione e ridimensionamento degli organi del vertice tecnico militare; della organizzazione territoriale e logistica interforze con riferimento anche ai problemi del personale militare e civile, derivanti dalle modifiche agli ordinamenti ed alle strutture.

ART. 150.

Il Governo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è delegato, ad emanare norme aventi valore di legge per la definizione dell'ordinamento delle Forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, sentita una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, al fine di ottemperare alle seguenti esigenze:

a) definire e stabilire il numero e la consistenza, sia dei comandi sia dei reparti, degli enti interforze e di forza armata che costituiscono lo strumento militare della difesa, prevedendo:

1. - la integrazione interforze dei comandi territoriali;

2. - la unificazione interforze dei servizi tecnici, di amministrazione e di sanità;

3. - la soppressione dei comandi, dei reparti e degli enti ripetitivi e non più necessari, nell'ambito del nuovo strumento militare interforze;

b) determinare le procedure per l'adeguamento dell'ordinamento delle Forze armate, prevedendo il ricorso all'uso del decreto del Ministro della difesa, per la costituzione e/o lo scioglimento dei comandi, dei reparti e degli enti fino a livello di battaglione, di gruppo o di reparto equipollente; al decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione e/o lo scioglimento fino a livello di corpo di armata o di reparto equipollente; alla legge ordinaria per le unità superiori.

ART. 151.

Nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo precedente e le commissioni difesa delle due assemblee, dovrà presentare in un testo unico le nuove norme relative all'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, carabinieri compresi, inserendo le opportune modifiche per:

a) prevedere l'avanzamento per anzianità, previo giudizio di idoneità, per le promozioni da tenente, e gradi corrispondenti, a tenente colonnello, e gradi corrispondenti, ed a scelta per le promozioni a colonnello, e gradi corrispondenti, e gradi superiori;

b) subordinare le promozioni alle effettive vacanze in organico;

c) prevedere, dopo la quarta valutazione, la promozione a disposizione, con collocamento in aspettativa, sempre se non ritenuti indispensabili dalla forza armata, di quei tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti che abbiano superato il 30° anno di servizio effettivo e che, sempre idonei all'avanzamento, non sono stati promossi per deficienza di vacanze in organico ed istituire, per questi ufficiali, uno speciale ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale impiego in incarichi dirigenziali, e direttivi nella pubblica amministrazione e nelle aziende di Stato. Nel predetto ruolo il personale verrà iscritto in base al crite-

rio dell'anzianità di servizio maturata e della specializzazione.

All'ufficiale, quando impiegato, in sostituzione del trattamento goduto, verrà corrisposta la retribuzione spettante per l'incarico ricoperto, che comunque non dovrà essere inferiore al trattamento goduto in servizio per il grado rivestito. Tale trattamento verrà fissato con decreto motivato del Ministro del tesoro. Sono esclusi dalla presente norma gli ufficiali in servizio presso il SISMI ed il SISDE;

d) integrare le commissioni di avanzamento con due rappresentanti, designati dall'organo nazionale della rappresentanza, costituito in base alla legge 11 luglio 1978, n. 382, aventi lo stesso grado degli esaminati, ma non inclusi nel quadro di avanzamento;

e) attribuire, ai diversi titoli, un punteggio prestabilito con decreto del Ministro della difesa e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

f) prevedere la pubblicità degli atti connessi con il procedimento di avanzamento e in particolare dei processi verbali delle commissioni relative che, in ogni caso, debbano dare notizia delle proposte del relatore e dei punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione;

g) introdurre, avverso il giudizio di avanzamento, il ricorso gerarchico al Ministro della difesa;

h) prevedere norme transitorie per l'adeguamento delle procedure in atto, ai nuovi criteri d'avanzamento;

i) definire le norme per l'avanzamento degli ufficiali di complemento e di quelli del ruolo di onore.

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore del nuovo testo unico sono in atto le disposizioni contenute nelle lettere *d)*, *f)* e *g)* del presente articolo.

ART. 152.

Al personale militare non dirigente che riveste o ha rivestito incarichi corrispon-

denti a quelli spettanti ai dirigenti di sezione o ai primi dirigenti, è concessa la possibilità di poter riscattare un anno di servizio cumulativo per ogni quattro anni trascorsi nell'incarico.

A tal fine intendesi sezione un ufficio o un insieme di uffici aventi una forza tabellare non inferiore a cinque, tra ufficiali e sottufficiali, esclusi gli eventuali comuni ed il personale civile equiparato.

Non possono beneficiare della presente norma gli ufficiali in servizio presso il SISMI ed il SISAE, a partire dal 22 maggio 1978, in quanto destinatari di specifica indennità.

ART. 153.

Agli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

TITOLO XV.

SEMPLIFICAZIONE DELLA FOGGIA DELLA DIVISA MILITARE. ESTENSIONE DELLA CESSIONE GRATUITA DELLA DIVISA A CATEGORIE ATTUALMENTE ESCLUSE DAL BENFICIO

CAPO I.

NUOVA FOGGIA DELLA DIVISA MILITARE

ART. 154.

Entro i termini di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attuali divise invernali ed estive per la libera uscita di soldati, marinai, ed avieri sono sostituite da una divisa unica per uso sia interno che esterno.

ART. 155.

La suddetta divisa, confezionata con idoneo tessuto, si ispirerà alle usuali tute da combattimento.

Il basco che la completerà, avrà il colore tradizionale della Forza armata.

I distintivi di Forza armata, d'arma e di reparto saranno opportunamente applicati sul bavero e sul basco.

CAPO II.

SEMPLIFICAZIONE DELLA DIVISA
DEGLI APPARTENENTI ALL'ARMA
DEI CARABINIERI

ART. 156.

Con effetto immediato è abolito l'uso della cravatta (nei mesi estivi), dei guanti e della bandoliera, dall'uniforme degli appartenenti all'arma dei carabinieri.

CAPO III.

ESTENSIONE A TUTTI I MILITARI
DEL DIRITTO AL VESTIARIO GRATUITO

ART. 157.

La cessione delle divise al personale militare di ogni grado è effettuata a titolo gratuito.

ART. 158.

La cessione agli ufficiali e sottufficiali dei capi di vestiario di cui al precedente articolo avverrà in misura di una divisa invernale ed una estiva ogni quattro anni ed un impermeabile ed un cappotto invernale ogni otto anni.

ART. 159.

La data di distribuzione sarà riportata, a cura del competente ufficio, su un apposito stampato che sarà istituito in ambito interforze.

Il predetto stampato è l'unico documento con il quale l'interessato può dimostrare il diritto al prelievo.

ART. 160.

La cessione delle divise a titolo gratuito avrà inizio a partire dal primo gennaio del secondo anno solare dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

TITOLO XVI.

ISTRUZIONE CIVICA E DEMOCRATICA
NELLE CASERME

ART. 161.

Ogni comando/ente avente alle dipendenze più di cento militari dovrà istituire, con effetto immediato, un corso di educazione civica e democratica a carattere continuativo.

Ove nella zona esistano più comandi/enti aventi ognuno una forza inferiore alle cento unità, l'incarico di organizzare il corso di cui al comma precedente è devoluto al comando complesso e/o più anziano presente in sede.

ART. 162.

I comandi, avvalendosi anche dell'ausilio delle rappresentanze militari istituite con la legge 11 luglio 1978, n. 382, contatteranno, ove non esistesse la possibilità di reperire qualificato personale militare, gli enti locali e regionali, nonché i prov-

veditorati agli studi o i centri didattici locali per organizzare i suddetti corsi con l'ausilio di idonei insegnanti civili.

ART. 163.

L'insegnamento minimo settimanale viene fissato in dodici ore da suddividersi secondo le esigenze pratiche e di servizio dell'ente militare.

ART. 164.

La remunerazione oraria dovuta ai docenti è fissata in lire tremila.

La relativa spesa va suddivisa in parti uguali fra il Ministero della difesa, il Ministero della pubblica istruzione e gli enti regionali e locali.

ART. 165.

Gli atti formali per la nomina dei docenti, vengono compiuti dal provveditorato agli studi su segnalazione del Comando militare.

Potranno essere incaricati, su segnalazione delle autorità militari, ufficiali superiori di provata esperienza e rettitudine, nella misura massima del 50 per cento delle esigenze, quando queste superano il limite di cinque docenti.

La nomina è atto sufficiente per il godimento dei benefici normativi previsti dalla legislazione in vigore, per il personale scolastico incaricato.

ART. 166.

L'allontanamento del corso di un insegnante, o la sua mancata riconferma avverrà a cura del provveditorato agli studi con lettera ufficiale, su eventuale segnalazione delle autorità militari interessate.

Su richiesta dell'interessato, nella comunicazione dovranno essere precisati i motivi della esclusione dal corso.

ART. 167.

Il Ministro della difesa è incaricato di impartire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, le necessarie direttive per la attuazione della presente norma.

TITOLO XVII.**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 168.**

Il Ministro della difesa, ove necessario e non diversamente indicato, è incaricato di emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, un regolamento di esecuzione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A.

SEDE E GIURISDIZIONE DEI CONSIGLI DI LEVA

Numero d'ordine	S E D I	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
1.	Torino	Quella dei Distretti militari di Torino e Cuneo
2.	Alessandria	Quella dei Distretti militari di Alessandria e Vercelli
3.	Genova	Quella dei Distretti militari di Genova e Savona
4.	Milano I	Quella dei Distretti militari di Milano e Sondrio
5.	Milano II	Quella dei Distretti militari di Monza e Como
6.	Brescia	Quella del Distretto militare di Brescia
7.	Pavia	Quella dei Distretti militari di Pavia e Cremona
8.	Verona	Quella dei Distretti militari di Verona e Vicenza
9.	Trento	Quella dei Distretti militari di Trento e Bolzano
10.	Padova	Quella del Distretto militare di Padova
11.	Treviso	Quella dei Distretti militari di Treviso, Venezia e Belluno
12.	Udine	Quella dei Distretti militari di Udine e Trieste
13.	Firenze	Quella del Distretto militare di Firenze
14.	Bologna	Quella del Distretto militare di Bologna
15.	Piacenza	Quella dei Distretti militari di Modena e Piacenza
16.	Forlì	Quella dei Distretti militari di Forlì e Ancona

(continua)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A.

Numero d'ordine	S E D I	GIURISDIZIONE TERRITORIALE
17.	Pisa	Quella dei Distretti militari di Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Siena
18.	Perugia	Quella dei Distretti militari di Perugia, Viterbo, Ascoli Piceno e Macerata
19.	Roma I	Quella del Distretto militare di Roma
20.	Roma II	Quella dei Distretti militari di Frosinone e Latina
21.	Chieti	Quella dei Distretti militari di Chieti, Teramo e Aquila
22.	Cagliari	Quella dei Distretti militari di Cagliari, Oristano e Sassari
23.	Napoli	Quella del Distretto militare di Napoli
24.	Caserta	Quella dei Distretti militari di Caserta e Benevento
25.	Salerno	Quella dei Distretti militari di Salerno ed Avellino
26.	Foggia	Quella dei Distretti militari di Foggia e Campobasso
27.	Bari I	Quella del Distretto militare di Bari
28.	Bari II	Quella del Distretto militare di Potenza
29.	Lecce	Quella del Distretto militare di Lecce
30.	Catanzaro	Quella dei Distretti militari di Catanzaro e Cosenza
31.	Messina	Quella dei Distretti militari di Messina e Reggio Calabria
32.	Catania	Quella dei Distretti militari di Catania e Siracusa
33.	Palermo I	Quella dei Distretti militari di Caltanissetta ed Agrigento
34.	Palermo II	Quella del Distretto militare di Palermo

TABELLA B.

CORRESPONSIONI IN CASO DI MORTE PER SERVIZIO O DI
LESIONI RIPORTATE PER CAUSE DI SERVIZIO - *UNA TANTUM*

Morte	L. 20.000.000
1 ^a categoria	» 20.000.000
2 ^a categoria	» 16.000.000
3 ^a categoria	» 12.800.000
4 ^a categoria	» 10.240.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria	4 ^a Categoria	5 ^a Categoria	6 ^a Categoria	7 ^a Categoria	8 ^a Categoria
GRADI								
Ufficiali								
Sottufficiali								
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto								
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agenzie di custodia delle carceri e allievo guardia forestale		1.800.000	1.620.000	1.458.000	1.312.200	1.180.980	500.000	450.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere								

pari all'ultima retribuzione, per la I categoria; per le seguenti categorie sarà diminuita del 10 per cento rispetto alla precedente.

2 (due) milioni